



Bruxelles, 22.4.2013
COM(2013) 245 final

2011/0380 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]” (FEAMP).

Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di coesione (COM(2011) 615 definitivo).

La proposta iniziale della Commissione per il regolamento sul FEAMP allineava il sistema di gestione e di controllo del FEAMP alle disposizioni proposte per il FEASR. Questa scelta era motivata dal fatto che la gestione di questi due Fondi era spesso affidata alle stesse autorità, per cui l’esistenza di disposizioni armonizzate per entrambi avrebbe costituito un vantaggio.

In sede d’esame della proposta relativa al FEAMP nell’ambito del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio diversi Stati membri hanno formulato riserve in merito al passaggio al sistema proposto dalla Commissione per la gestione e il controllo e per la gestione finanziaria. Nel periodo di programmazione precedente (2000-2006) e in quello attuale (2007-2013) le modalità di gestione del FEAMP erano conformi a quelle stabilite nell’ambito della politica di coesione. Secondo gli Stati membri, era necessario garantire il massimo grado di continuità con il sistema vigente per consentire alle autorità nazionali incaricate della gestione dei Fondi europei per la pesca di sfruttare al meglio le competenze acquisite.

Pur essendo favorevole a conformare il sistema di gestione del FEAMP a quello stabilito per la politica di coesione, la maggior parte degli Stati membri ha anche richiamato la necessità di tener conto del principio di proporzionalità (articolo 4, paragrafo 5, del regolamento recante disposizioni comuni). Nella maggior parte dei casi i programmi operativi nel settore della pesca sono meno estesi di quelli stabiliti nell’ambito della politica di coesione e presentano caratteristiche specifiche destinate a garantire che il FEAMP contribuisca alla riforma della politica comune della pesca.

Al fine di agevolare i negoziati attualmente in corso al Consiglio e al Parlamento europeo, la Commissione propone di modificare contemporaneamente le proprie proposte riguardanti il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento relativo al FEAMP, in modo da garantire un’integrazione semplice ed efficiente del FEAMP nel quadro normativo esistente per la politica di coesione.

Uno stretto ravvicinamento delle modalità di gestione del FEAMP, nella forma proposta, a quelle previste per la politica di coesione contribuirà all’armonizzazione e alla coerenza delle norme applicabili ai vari Fondi (FESR, FSE, FC e FEAMP). Fondandosi sull’esperienza acquisita nei precedenti periodi, tale approccio faciliterà la transizione da un periodo di programmazione all’altro.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta della Commissione che modifica il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento relativo al FEAMP è stata preceduta da discussioni approfondite sulle modalità di attuazione del FEAMP nell'ambito del gruppo di lavoro "Pesca" del Consiglio e di contatti bilaterali con gli Stati membri.

Per entrambe le proposte legislative è stata effettuata una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta riguarda una modifica parallela delle proposte della Commissione relative al regolamento recante disposizioni comuni e al regolamento sul FEAMP:

- il FEAMP viene integrato nelle pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni, in origine specificamente destinate alla politica di coesione, mediante l'inserimento, nel precitato regolamento, di una nuova Parte IV che si applica alla politica di coesione e al FEAMP;
- le disposizioni corrispondenti (che si riferiscono alle modalità di attuazione del FEAMP o si sovrappongono agli articoli del regolamento recante disposizioni comuni nella sua forma modificata) sono soppresse dal regolamento sul FEAMP, nel quale si introducono i necessari riferimenti al regolamento recante disposizioni comuni.

I considerando e le definizioni vengono adeguati alle modifiche apportate agli articoli e alla struttura dei regolamenti. La terminologia utilizzata nella nuova Parte IV viene adeguata alle specificità del FEAMP e in certi casi si precisa che le norme specifiche dei Fondi applicate al FEAMP possono essere integrate da norme complementari.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio. La disponibilità di nuovi dati e previsioni macroeconomiche, come pure l'adesione della Repubblica di Croazia, comportano tuttavia un adeguamento della dotazione del FEAMP.

Tali modifiche non pregiudicano i negoziati in corso relativi al regolamento QFP.

5. SINTESI DELLE MODIFICHE

Nel regolamento relativo al FEAMP vengono modificati i considerando 86, 89, 101, 103 e 104 e soppresi i considerando 91, 93, 94 e 97. Vengono inoltre modificati gli articoli 3, 12, 14, 20, 24, 25, 28, 33, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 75, 78, 92, 94, 95, 102, 103, 105, 108, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154 e soppresi gli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 127 e 130.

Nel regolamento recante disposizioni comuni vengono modificati i considerando 3, 75, 78, 80, 84 e 87. Sono state inoltre introdotte modifiche agli articoli 1 e 3 al fine di precisare quale parte del regolamento recante disposizioni comuni si applica a ciascuno dei Fondi (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP). È stato necessario modificare leggermente le definizioni di cui all'articolo 2, punti 5), 7), 25) e 26), al fine di sostituire i riferimenti alla Parte III con riferimenti alla Parte IV.

Sono stati infine modificati l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 74, paragrafo 1, l'articolo 112, paragrafo 3, l'articolo 113, paragrafo 5, l'articolo 114, paragrafo 3, lettere b) e g), l'articolo 117, paragrafo 4, l'articolo 120, l'articolo 121, paragrafo 1, l'articolo 124, l'articolo 126, paragrafo 4, l'articolo 128, l'articolo 130, paragrafo 1, l'articolo 131, paragrafo 1, l'articolo 133, paragrafo 1, l'articolo 134, paragrafo 1, gli articoli 135, 136 e 137 e l'articolo 140, paragrafo 1.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla riforma della politica comune della pesca (di seguito: la comunicazione sulla PCP) definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti potenziali per la politica comune della pesca (di seguito: la PCP) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PCP deve essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. Tale riforma deve interessare tutti i principali aspetti della PCP, inclusi quelli finanziari. Per realizzare gli obiettivi della riforma occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca³, il regolamento (CE) n. 861/2006 che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare⁴, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia) relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁵ e il regolamento (CE) n. 791/2007 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁴ GU L 160 del 14.6.2006, pag.1.

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione⁶ e sostituirli con un nuovo regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Riconoscendo l'interconnessione di tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei, il nuovo regolamento deve inoltre favorire l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (PMI) oggetto del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata].

- (2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
- (3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.
- (4) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l'attuazione di interventi coordinati e l'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, l'ambiente, l'energia e il turismo. Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
- (5) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l'Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020 nonché migliorare gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"⁷ (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.
- (6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili

⁶ GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

⁷ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.

- (7) L'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione del Fondo, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.
- (9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁸.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, date le dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare nell'ambito dei programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca e degli affari marittimi e le risorse finanziarie limitate degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle corrispondenti priorità, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
- (11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche nonché le attività di controllo e raccolta dei dati, devono contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

⁸ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (12) Il bilancio dell'Unione deve finanziare le spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri deve applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche e le attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione diretta deve applicarsi alla consulenza scientifica, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e agli interventi volti all'attuazione di una politica marittima integrata. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del FEAMP.
- (13) Occorre distinguere fra le misure di controllo e attuazione cofinanziate nell'ambito della gestione concorrente e quelle finanziate nell'ambito della gestione diretta. È essenziale stanziare risorse specifiche per il controllo nell'ambito della gestione concorrente.
- (14) A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP, secondo quanto previsto all'articolo 3 del TFUE.
- (15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁹, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006¹⁰ o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni

⁹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹⁰ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

- (16) I beneficiari devono inoltre continuare a rispettare, nel pubblico interesse, i requisiti connessi alla conservazione delle risorse biologiche marine vive dopo aver presentato la domanda di aiuto, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'intervento e, per alcuni tipi di intervento, anche per un determinato periodo di tempo successivo all'ultimo pagamento. Gli aiuti versati ai beneficiari che non rispettano i requisiti di pubblico interesse relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine vive o da essi trattiene potrebbero essere eventualmente collegati alle infrazioni e mettere dunque a rischio il conseguimento degli obiettivi della PCP.
- (17) Le conseguenze stabilite per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità devono essere applicate nei casi di infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine di determinare l'importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico derivante da tale inadempimento o dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.
- (18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.
- (19) A titolo precauzionale, per evitare pagamenti non conformi e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP o esigere il rispetto di tali norme da parte del beneficiario, è possibile far ricorso all'interruzione dei termini di pagamento e alla sospensione dei pagamenti, due misure il cui campo di applicazione è limitato nel tempo. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, le rettifiche finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili devono essere applicate unicamente alle spese direttamente connesse ad interventi nell'ambito dei quali sono state commesse infrazioni alle norme della PCP.
- (20) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC") nell'ambito del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]¹¹. In aggiunta al suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

¹¹ COM(2011) 615 definitivo.

- (21) Tenuto conto delle dimensioni del futuro FEAMP e alla luce del principio di proporzionalità, le disposizioni relative alla pianificazione strategica sono state rese oggetto di deroga dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; la consultazione delle parti interessate deve pertanto aver luogo almeno due volte nel corso del periodo di programmazione ma non obbligatoriamente ogni anno, poiché ciò costituirebbe un onere amministrativo e finanziario eccessivo sia per la Commissione che per gli Stati membri.
- (22) L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.
- (23) Conformemente al principio di proporzionalità, i mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Tale variazione deve applicarsi in particolare ai mezzi utilizzati per la valutazione, il controllo e la presentazione di relazioni sull'attuazione dei programmi operativi.
- (24) La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.
- (25) L'adempimento di talune condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nel quadro della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell'Unione.
- (26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione.

- (27) Per contribuire all'obiettivo di semplificare l'attuazione del FEAMP nonché per ridurre i costi del controllo e il tasso di errore, gli Stati membri devono far ricorso nella misura del possibile alla possibilità offerta dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] di utilizzare importi forfettari e altre forme semplificate di sovvenzione.
- (28) Per garantire il rispetto degli obblighi in materia di controllo nell'ambito della PCP, gli Stati membri devono compilare la sezione sul controllo contenuta nel programma operativo in linea con le priorità dell'Unione adottate dalla Commissione in questo particolare settore politico. Al fine di adeguare il programma operativo alle mutevoli esigenze in termini di controllo ed esecuzione, la sezione "Controllo" dei programmi operativi può essere rivista regolarmente sulla base dei mutamenti nelle priorità dell'Unione relative alla politica di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP. Tali modifiche devono essere approvate dalla Commissione.
- (29) Per mantenere una certa flessibilità nella programmazione delle attività di controllo, la revisione della sezione del programma operativo relativa al controllo deve essere oggetto di una procedura semplificata.
- (30) Gli Stati membri devono redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con un programma pluriennale dell'Unione. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri devono redigere un piano di lavoro annuale da adattare annualmente sotto la guida della Commissione e soggetto alla sua approvazione.
- (31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.
- (32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.
- (33) Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere la formazione e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati.
- (34) Consapevole della scarsa partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi appropriate.
- (35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca.

- (36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.
- (37) A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all'articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell'attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.
- (38) L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.
- (39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell'Unione alle risorse disponibili. L'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.
- (40) Poiché l'eccesso di capacità è uno dei fattori principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure volte ad adeguare la capacità della flotta dell'Unione alle risorse disponibili; in questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP come strumento di gestione per la riduzione dell'eccesso di capacità.
- (41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.
- (42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.
- (43) In linea con il divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

- (44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.
- (45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo settore.
- (46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea¹², gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
- (47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore.
- (48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative o ambientali.
- (49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.
- (50) Tenuto conto della necessità di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale.
- (51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.
- (52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura

¹² [COM\(2002\) 511](#) definitivo.

biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.

- (53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.
- (54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.
- (55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.
- (56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi.
- (57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà nonché l'innovazione a livello locale) nonché dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.
- (58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio "dal basso" da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale è importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell'ambito degli organi decisionali.
- (59) Un aspetto fondamentale di questo approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra questi partenariati locali costituisce un importante strumento di sviluppo che deve essere reso accessibile grazie al FEAMP.
- (60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell'Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.
- (61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]¹³ nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

- (62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere gradualmente eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.
- (63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.
- (64) Le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per la commercializzazione di taluni prodotti ittici a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007¹⁴. È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014.
- (66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.
- (67) È necessario che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi.

¹³ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

- (68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.
- (69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un livello di controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.
- (70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.
- (71) In linea con gli obiettivi della politica di controllo ed esecuzione dell'Unione, appare opportuno che navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un tempo minimo ad attività di controllo della pesca; tale periodo deve essere fissato con precisione per fornire una base al sostegno offerto dal FEAMP.
- (72) Tenuto conto dell'importanza della cooperazione fra gli Stati membri nel settore del controllo, il FEAMP deve fornire un sostegno a tal fine.
- (73) Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.
- (74) È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all'interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti.
- (75) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, conformemente alla comunicazione della commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea"¹⁵.

¹⁵ COM(2007) 575 definitivo del 10.10.2007.

- (76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni¹⁶.
- (77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
- (78) Il FEAMP deve inoltre sostenere l'ulteriore sviluppo di strumenti atti a creare sinergie fra le iniziative adottate in diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste. È il caso della sorveglianza marittima integrata, volta a migliorare la conoscenza della situazione marittima grazie a migliori e più sicuri scambi di informazioni fra i settori interessati. Tuttavia, gli interventi connessi alla sorveglianza marittima che rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non devono essere finanziati tramite il FEAMP.
- (79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.
- (80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.
- (81) Il FEAMP deve essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle

¹⁶ Conclusioni del Consiglio Affari generali del 14 giugno 2010, risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) – Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide; parere del Comitato delle regioni su “Sviluppo di una politica marittima integrata e conoscenze oceanografiche 2020”.

priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell'Unione che possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell'energia.

- (82) Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP a livello mondiale, l'Unione partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali. È dunque essenziale che essa contribuisca alle attività di tali organizzazioni intese a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi. Il sostegno concesso alle organizzazioni internazionali sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 deve essere proseguito nel quadro del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.
- (83) Al fine di migliorare la governance nell'ambito della PCP e di garantire l'effettivo funzionamento dei consigli consultivi (CC), è essenziale che questi ultimi dispongano di un finanziamento sufficiente e permanente per poter svolgere efficacemente il loro ruolo consultivo nell'ambito della PCP. In base alla logica di un Fondo unico, il sostegno concesso ai CC nell'ambito del FEAMP deve sostituire quello concesso ai consigli consultivi regionali (CCR) a norma del regolamento (CE) n. 861/2006.
- (84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente. L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.
- (85) In relazione a tutti gli interventi finanziati a norma del presente regolamento, sia nell'ambito della gestione concorrente che di quella diretta, occorre garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante la corretta applicazione della normativa vigente a tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione.
- (86) Il [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e le disposizioni adottate in applicazione del medesimo devono applicarsi alle disposizioni del presente regolamento, che rientra nell'ambito della gestione concorrente. In particolare, il [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]¹⁷ fissa le disposizioni relative alla gestione concorrente dei Fondi dell'Unione con gli Stati membri sulla base di principi di solida gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, ~~nonché le disposizioni sul funzionamento degli organismi riconosciuti~~, i principi di bilancio e le disposizioni che devono essere rispettate nel quadro del presente regolamento.
- (87) Tuttavia, tenuto conto della specificità del FEAMP, in particolare delle sue dimensioni, dei tipi di interventi finanziati, del forte legame con la PCP e di altri fattori rilevanti, alcune delle disposizioni comuni relative alla gestione concorrente devono essere adattate, rese oggetto di deroga o integrate nel presente regolamento.

¹⁷ GUL [...] del [...], pag. [...].

Ove richiesto dalle disposizioni del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il FEAMP deve completare e integrare le suddette disposizioni.

- (88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP¹⁸, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.
- ~~(89) È necessario che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine è opportuno designare un'autorità di gestione, un organismo pagatore e un'autorità di certificazione per ciascun programma operativo e definirne le rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese, l'audit e il rispetto del diritto dell'Unione. È opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità nazionali a fini di sorveglianza. Con riguardo alla gestione e al controllo, è necessario in particolare fissare le modalità con le quali gli Stati membri assicurano l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi. Al fine di agevolare la transizione dall'attuale sistema di gestione e di controllo per l'FSE e promuovere l'armonizzazione delle norme per i Fondi ESI, è opportuno stabilire nel [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] le disposizioni in materia di gestione, controllo e gestione finanziaria.~~
- (899)** Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere protetti lungo l'intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate comprendenti la prevenzione, il rilevamento e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo scorretto, nonché le sanzioni eventualmente necessarie.
- ~~(91) Gli importi recuperati dagli Stati membri a seguito di irregolarità devono essere lasciati a disposizione dei programmi operativi degli Stati membri interessati. Occorre predisporre un sistema di responsabilità finanziaria degli Stati membri nei casi in cui non venga effettuato il recupero totale delle irregolarità e la Commissione deve essere messa in grado di salvaguardare gli interessi del bilancio dell'Unione imputando allo Stato membro interessato gli importi perduti a seguito di irregolarità e non recuperati entro un termine ragionevole.~~
- (902)** Per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi dell'Unione, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure adottate, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi.

¹⁸ COM(2009) 163 definitivo del 22.4.2009.

- ~~(93) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del 4% del contributo del FEAMP deve contribuire ad accelerare l'attuazione del programma operativo.~~
- ~~(94) Al fine di garantire la buona gestione delle risorse dell'Unione, è opportuno migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese. A tal fine è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l'utilizzo delle risorse unionali e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni automatici.~~
- (915) Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull'interruzione dei termini di pagamento [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti.
- (926) In aggiunta a tale possibilità di interruzione e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione deve essere autorizzata a sospendere i pagamenti legati a un'inadempienza delle norme della PCP secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP].
- ~~(97) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa dell'Unione.~~
- (938) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti. In quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.
- (949) La competenza per il monitoraggio del programma deve essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. A tal fine occorre precisare le rispettive attribuzioni. Il monitoraggio del programma deve comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, da trasmettere alla Commissione.
- (95100) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma. Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto, e in particolare ai contribuenti dell'Unione, un'idea ragionevole, tangibile e concreta del modo in cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta a questo obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve contribuire a una maggiore

pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un finanziamento dell'Unione. Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati e in linea con la sentenza della Corte nelle cause riunite *Schecke*¹⁹, la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche non deve essere richiesta.

(96101) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto concerne un codice di condotta che consenta di identificare i casi di inadempienza delle norme della PCP che possono comportare l'inammissibilità di una domanda e di fissare il periodo di tale inammissibilità per garantire una condizionalità *ex ante* in misura proporzionata; di determinare gli investimenti a bordo ammissibili per evitare quelli che comporterebbero un aumento della capacità di pesca della nave; di determinare un metodo di calcolo delle entrate nette in caso di ecoinnovazione; di determinare gli interventi e i costi ammissibili legati alla protezione e al ripristino delle zone marine protette; di determinare i costi ammissibili per gli investimenti destinati all'acquacoltura offshore e di tipo non alimentare; di determinare il contenuto del piano di azione delle strategie di sviluppo locale; di determinare i costi ammissibili nell'ambito del sostegno preparatorio per le strategie di sviluppo locale; di determinare i costi ammissibili nell'ambito delle spese di gestione e di animazione per le strategie di sviluppo locale; ~~di precisare gli obblighi degli organismi pagatori; di determinare i compiti degli organismi di certificazione; di precisare le procedure da seguire per garantire una pista di audit adeguata; di chiarire gli obblighi degli Stati membri in caso di recupero di importi indebitamente versati;~~ di determinare i casi di mancato rispetto delle norme della PCP che potrebbero condurre alla sospensione dei pagamenti; di definire i criteri e la metodologia da applicare in caso di rettifiche finanziarie forfettarie o estrapolate e l'elenco dei casi pertinenti di inadempienza delle norme della PCP che potrebbero condurre all'applicazione di rettifiche finanziarie; nonché di determinare il contenuto del sistema di monitoraggio e valutazione e di procedere al suo allestimento.

(97102) La Commissione, nel preparare e redigere gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(98103) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, decisioni sulla ripartizione annua degli stanziamenti, sull'approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche, sulle priorità dell'Unione in materia di controllo e di esecuzione, sull'approvazione dei piani di lavoro annuali relativi alla raccolta dei dati, sull'accertamento di inadempienze nei riguardi della PCP che possono condurre a una sospensione dei pagamenti, sulla sospensione dei pagamenti e sulla revoca di tale sospensione, e sulle rettifiche finanziarie ~~e sulla liquidazione dei conti.~~

(99104) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è necessario conferire alla Commissione le competenze di esecuzione connesse al formato del programma operativo, alle procedure di adozione del programma operativo, alle procedure connesse all'adozione del piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati, alla concreta applicazione dei punti percentuali di intensità dell'aiuto di cui all'allegato I, ~~alla scadenza per trasmettere la dichiarazione di spesa intermedia,~~

¹⁹ Sentenza della Corte del 9.11.2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Schecke*.

~~alle norme sugli obblighi degli organismi pagatori in materia di gestione e controllo, ai compiti specifici degli organismi di certificazione, alle norme per una gestione e un controllo efficienti,~~ alle norme per la determinazione dei pagamenti da sospendere, alle procedure per l'interruzione del termine di pagamento o per la sospensione dei pagamenti, alla procedura relativa a controlli in loco supplementari da parte della Commissione, al formato delle relazioni annuali di attuazione, agli elementi da includere nelle valutazioni ex ante ed ex post nonché all'elaborazione di elementi tecnici per le misure in materia di pubblicità. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁰.

~~(100)~~¹⁰⁵ Tenuto conto del carattere procedurale delle disposizioni dell'articolo 24, ~~dell'articolo 98,~~ dell'articolo ~~103~~²⁰ e dell'articolo ~~120~~⁴³, che la Commissione deve adottare per mezzo di atti di esecuzione, al momento dell'adozione di questi ultimi occorre applicare la procedura consultiva.

~~(101)~~¹⁰⁶ Per favorire il passaggio dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 a quello istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni transitorie.

~~(102)~~¹⁰⁷ Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno stabilito dal regolamento (CE) n. 1198/2006, dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia), dal regolamento (CE) n. 791/2007 e dall'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I suddetti regolamenti e le suddette disposizioni devono essere pertanto abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

TITOLO I OBIETTIVI

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le misure finanziarie dell'Unione per attuare:

- a) la politica comune della pesca (PCP),
- b) le misure relative al diritto del mare,
- c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e
- d) la politica marittima integrata (PMI).

Articolo 2

Ambito di applicazione geografico

Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca]²¹, all'articolo 5 del [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni]²².
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - (1) 'sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)': una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;

²¹ COM(2011) 425 definitivo.

²² COM(2011) 615 definitivo.

- (2) ‘interventi intersettoriali’: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;
- (3) ‘sistema di registrazione e comunicazione elettronica’ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- (4) ‘rete europea di dati e osservazioni marine’: una rete che integra l’osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;
- (5) ‘zona di pesca’: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l’estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;
- (6) ‘pescatore’: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;
- (7) ‘politica marittima integrata’ (PMI): una politica dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;
- (8) ‘sorveglianza marittima integrata’: un’iniziativa dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;
- (9) ‘irregolarità’: un’irregolarità quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- (10) ‘pesca nelle acque interne’: le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l’utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;
- (11) ‘gestione integrata delle zone costiere’: le strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa²³;
- (12) ‘governance marittima integrata’: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell’Unione europea che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;

²³

GUL 148 del 6.6.2002.

- (13) 'regioni marine': le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- (14) 'pianificazione dello spazio marittimo': un processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali;
- (15) 'misura': una serie di interventi;
- ~~(16) 'spesa pubblica': ogni contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di enti regionali o locali o dal bilancio dell'Unione ed ogni spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;~~
- (17) 'strategia del bacino marittimo': un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
- (18) 'pesca costiera artigianale': la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria²⁴;
- (19) 'navi che operano esclusivamente nelle acque interne': navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

²⁴ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

TITOLO II

QUADRO GENERALE

CAPO I

Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione dei suoi obiettivi

Articolo 4 **Istituzione**

È istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Articolo 5 **Obiettivi**

Il FEAMP contribuisce ai seguenti obiettivi:

- (a) promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive;
- (b) favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla politica comune della pesca;
- (c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;
- (d) favorire l'attuazione della PCP.

Articolo 6 **Priorità dell'Unione**

Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell'Unione, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC):

- (1) rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi:
 - (a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;
 - (b) diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

- (2) favorire una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
 - (b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
 - (c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;
 - (d) miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca;
- (3) favorire un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
 - (b) rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI;
 - (c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;
 - (d) miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura;
- (4) promuovere una pesca sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;
 - (b) tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono;
- (5) promuovere un'acquacoltura sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;
 - (b) promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica;
- (6) promuovere l'attuazione della PCP tramite:
 - (a) l'apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta di dati;
 - (b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

CAPO II

Gestione concorrente e gestione diretta

Articolo 7

Gestione concorrente e gestione diretta

1. Le misure di cui al titolo V e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 92 sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].²⁵
2. Le misure di cui al titolo VI, ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 92, sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta.

CAPO III

Principi generali di assistenza nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 8

Aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 42 del trattato.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici che vanno oltre le disposizioni del presente regolamento sui contributi finanziari, di cui al paragrafo 2, sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

Articolo 9

Partenariato

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione consulta almeno due volte nel corso del periodo di programmazione le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione del sostegno proveniente dal FEAMP.

²⁵ GUL [...] del [...], pag. [...].

Articolo 10
Coordinamento

In aggiunta ai principi enunciati all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell'Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che stabilisce il programma quadro per l'ambiente e l'azione contro i cambiamenti climatici (programma quadro LIFE)]²⁶, e quelli nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. Il coordinamento fra il sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati finanziati nell'ambito del programma quadro LIFE, nonché l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma quadro LIFE.

Articolo 11
Precondizioni

Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

CAPO IV
Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili

Articolo 12
Ammissibilità delle domande

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato le domande presentate dai seguenti operatori:
 - (a) operatori che hanno commesso una violazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - (b) operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (c) operatori colpevoli di altre inadempienze delle norme della PCP che mettono gravemente a rischio la sostenibilità degli stock interessati.
2. Le domande presentate da operatori che hanno commesso un'irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP non sono ammissibili all'aiuto per un periodo di tempo determinato.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo ~~127~~⁵⁰ al fine di stabilire:

²⁶ GUL [...] del [...], pag. [...].

- (a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell'infrazione o dell'inadempienza;
 - (b) le date di inizio o fine del periodo di cui al paragrafo 1;
 - (c) l'identificazione degli altri casi di inadempienza di cui al paragrafo 1, lettera c), che mettono gravemente a rischio la sostenibilità dello stock interessato.
4. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e non abbiano commesso irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto descritto al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all'approvazione dell'intervento.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~⁵⁰ relativo alla deroga riguardante l'istituzione di un sistema per lo scambio di informazioni in merito alle inadempienze fra Stati membri.

Articolo 13

Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

- (a) interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;
- (b) la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l'importazione di pescherecci;
- (c) l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
- (d) la pesca sperimentale;
- (e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- (f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

TITOLO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 14

Esecuzione del bilancio

1. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V è attuato nell'ambito della gestione concorrente conformemente all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].
2. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del [nuovo regolamento finanziario].
3. La Commissione annulla la totalità o una parte degli impegni di bilancio nell'ambito della gestione diretta conformemente al [nuovo regolamento finanziario] e all'articolo ~~12447~~ del presente regolamento.
4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli articoli 27 e 50 del [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 15

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.
2. 4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.
3. 477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.
4. 358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.
5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:
 - 4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera;
 - 5 800 000 EUR per le Isole Canarie;
 - 4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione.

6. 45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

Articolo 16

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta

Un importo di 1 047 000 000 EUR del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Articolo 17

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 15, paragrafi da 2 a 6, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all'allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
- (a) con riguardo alle misure di cui al titolo V:
 - i) il livello occupazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
 - ii) il livello di produzione nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
 - iii) la percentuale della flotta dedicata alla pesca costiera artigianale sull'insieme della flotta peschereccia;
 - (b) con riguardo agli articoli 78 e 79:
 - i) la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi;
 - ii) le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all'entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di controlli svolti in mare e delle ispezioni sugli sbarchi;
 - iii) la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa e
 - iv) le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all'entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di osservatori in mare e della quantità di risorse umane e mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

- (c) con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.
2. La Commissione adotta una decisione, per mezzo di un atto di esecuzione, che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE

CAPO I Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 18

Preparazione dei programmi operativi

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'Unione da cofinanziare tramite il FEAMP.
2. Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. La consultazione dei partner sui documenti preparatori è organizzata in modo tale da consentire loro un esame di tali documenti.
3. Per la sezione del programma operativo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera n), la Commissione adotta mediante un atto di esecuzione le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013.
4. La sezione del programma operativo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera o), riguardante la parte del programma pluriennale di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca] per il 2014 è trasmessa entro il 31 ottobre 2013.

Articolo 19

Principi orientativi per il programma operativo

Nella preparazione del programma operativo, lo Stato membro tiene conto dei seguenti principi orientativi:

- (a) vengono incluse combinazioni pertinenti di misure in relazione a ciascuna delle priorità dell'Unione, sulla base dei risultati della valutazione ex ante e dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (di seguito: "analisi SWOT");
- (b) il programma include un approccio pertinente all'innovazione, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adeguamento ai medesimi;
- (c) si prevedono adeguati provvedimenti per semplificare e facilitare l'attuazione del programma;
- (d) ove del caso, le misure adottate nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento sono coerenti con il

piano strategico pluriennale per l'acquacoltura di cui all'articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Articolo 20

Contenuti del programma operativo

1. Oltre agli elementi indicati all'articolo 24 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il programma operativo contiene:

- (a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];
- (b) un'analisi SWOT della situazione e l'identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione. Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi nonché alla promozione dell'innovazione sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione, in modo da individuare risposte adeguate in questi due campi a livello di ciascuna priorità; una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze;

- (c) un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all'innovazione, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;
- (d) la valutazione delle precondizioni e, ove richiesto, delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e le fasi critiche stabilite ai fini dell'articolo 19 dello stesso regolamento;
- (e) un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell'Unione;
- (f) una descrizione dei criteri di selezione per i progetti;
- (g) una descrizione dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III;
- (h) una chiara indicazione degli interventi a norma del titolo V, capo III, che possono essere intrapresi collettivamente e possono dunque beneficiare di un'intensità più elevata di aiuti a norma dell'articolo 95, paragrafo 3;
- (i) un'analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Gli Stati membri apportano una sufficiente dotazione di risorse e intraprendono attività di potenziamento delle capacità per soddisfare i bisogni individuati;

- (j) un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto degli articoli 18 e 20 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e conformemente alla decisione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, comprendente:
- i) una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno;
 - ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per gli obiettivi nell'ambito delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e dell'assistenza tecnica. Ove del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all'articolo 94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all'articolo 72, all'articolo 73, all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 79;
- (k) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate tramite altri Fondi del QSC o tramite il programma quadro LIFE;
- (l) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
- i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo ~~107~~ **113 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]** e, per informazione, una descrizione sintetica ~~della struttura del~~ **sistema** di gestione e di controllo;
 - ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;
 - iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo ~~120~~ **143**;
- (m) la designazione dei partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi;
- (n) con riguardo all'obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e conformemente all'articolo 18, paragrafo 3:
- i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione, le attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;
 - ii) gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all'articolo ~~110~~ **33**;
 - iii) gli obiettivi specifici da conseguire in linea con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, indicando quanti elementi di ciascuna categoria di

spesa verranno acquistati nel corso dell'intero periodo di programmazione;

- (o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:
- i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati da svolgere ai fini di:
 - una valutazione del settore della pesca (variabili biologiche, economiche e trasversali nonché indagini di ricerca in mare),
 - una valutazione della situazione economica dell'acquacoltura e delle industrie di trasformazione,
 - una valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema;
 - ii) una descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati;
 - iii) una dimostrazione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Questa sezione del programma operativo è integrata dall'articolo 23.

2. Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati **di cui all'articolo 57 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni**, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità dell'articolo ~~97~~¹⁰³, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 38, paragrafo 1.
3. Il programma operativo include inoltre una descrizione delle azioni specifiche volte a promuovere le pari opportunità e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, incluse le disposizioni atte a garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo ~~128~~⁵¹, paragrafo 2.

Articolo 21

Approvazione del programma operativo

1. In aggiunta al disposto dell'articolo 25 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni], la Commissione valuta la coerenza dei programmi operativi con il presente regolamento e il loro effettivo contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 6, tenendo anche conto della valutazione ex ante.

2. La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione.

Articolo 22

Modifica del programma operativo

1. La Commissione approva la modifica di un programma operativo mediante atti di esecuzione.
2. Al fine di adeguarsi all'evoluzione delle esigenze tecniche delle attività di controllo, la sezione del programma operativo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera n), può essere modificata ogni due anni, e per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A tal fine, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che indichi nei dettagli i cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità.

Tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri presentano alla Commissione la modifica del programma operativo entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno di attuazione interessato.

3. In linea con il principio di proporzionalità, le modifiche dei programmi di cui al paragrafo 2 beneficiano di una procedura semplificata adottata conformemente all'articolo 24.

Articolo 23

Piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale. I piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per valutare l'accuratezza e precisione di questi ultimi.
2. Gli Stati membri trasmettono i piani di lavoro annuali per via elettronica.
3. La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, il piano di lavoro annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il primo piano di lavoro annuale comprende le attività per il 2014 e deve essere presentato alla Commissione entro il 31 ottobre 2013.

Articolo 24

Procedure e scadenze

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:
 - l'approvazione dei programmi operativi;

- la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l’entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;
- la presentazione e l’approvazione delle proposte di modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2;
- la presentazione dei piani di lavoro annuali per la raccolta dei dati.

Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di modifiche dei programmi operativi riguardanti:

- (a) un trasferimento di fondi tra le priorità dell’Unione;
- (b) l’introduzione o la revoca di misure o di interventi;
- (c) le modifiche della descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità;
- (d) le modifiche di cui all’articolo 22, paragrafo 2, nonché ulteriori modifiche del programma della sezione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n).

Per poter beneficiare della procedura semplificata, le modifiche di cui alle lettere a) e b) non superano il 5% dell’importo attribuito alla priorità dell’Unione e il 10% dell’importo attribuito a ciascuna misura.

2. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo ~~12854~~, paragrafo 2.

CAPO II

Programmazione delle misure finanziate nell’ambito della gestione diretta

Articolo 25

Programma di lavoro annuale

1. Ai fini dell’applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell’articolo 92, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro annuale conformemente agli obiettivi fissati in tali capitoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo ~~12854~~, paragrafo 3.
2. Il programma di lavoro annuale fissa gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l’importo totale. Esso contiene inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima. Per ciascuno stanziamento vengono indicate le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

TITOLO V

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Sviluppo sostenibile della pesca

Articolo 26

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 2 e 4.

Articolo 27

Condizioni generali

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 36, all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione almeno nei 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario.
2. Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno.

Articolo 28

Innovazione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 12043.

Articolo 29
Servizi di consulenza

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere:
 - (a) studi di fattibilità intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo;
 - (b) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.
2. Gli studi di fattibilità e la consulenza di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettere a) e b), saranno forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori o alle organizzazioni di pescatori, riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata.
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è erogato sotto forma di importi forfettari non superiori a 3 000 EUR. Il suddetto limite non si applica se il beneficiario è un'organizzazione di produttori.

Articolo 30
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:
 - (a) la creazione di una rete costituita da uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori;
 - (b) le attività svolte da una rete secondo quanto riferito al punto a).
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori e organismi non governativi riconosciuti dallo Stato membro o gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) quali definiti all'articolo 62.

Articolo 31

Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:
 - (a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell'innovazione e dell'imprenditoria;
 - (b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;
 - (c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Articolo 32

Favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro

1. Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca, il FEAMP può sostenere:
 - (a) l'avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;
 - (b) il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori:
 - (a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;
 - (b) che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a).
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.
4. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell'ultima quota di pagamento del sostegno.

5. I costi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), si limitano alle spese inerenti alle modifiche di un'imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione.
6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l'importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.

Articolo 33

Salute e sicurezza a bordo

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.
2. Il sostegno è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.
3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~50 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP

1. Al fine di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell'articolo 27 del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere:
 - (a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca trasferibili;
 - (b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
 - (c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
 - (d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca trasferibili messe in comune conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 35

Sostegno all'attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP

1. Per garantire l'efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:
 - (a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l'attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca];
 - (b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici.

Articolo 36

Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:
 - (a) che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
 - (b) che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;
 - (c) che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.
2. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell'Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura.
3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].
4. L'aiuto è concesso ai seguenti soggetti:
 - (a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

- (b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- (c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Articolo 37

Innovazione connessa alla conservazione delle risorse marine

1. Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo ~~120~~⁴³.
4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5% delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda.
5. Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro.
6. Le entrate nette generate dalla partecipazione del peschereccio all'intervento sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all'intervento.
7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ~~127~~⁵⁰ per specificare il metodo di calcolo delle entrate nette di cui al paragrafo 6 per un periodo di tempo rilevante.

Articolo 38

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:
 - (a) la raccolta di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;

- (b) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine;
 - (c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
 - (d) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche²⁷, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁸, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;
 - (e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (f) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili.
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ~~127~~⁵⁰ per:
- (a) identificare i tipi di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
 - (b) specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo 1.

Articolo 39

Mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, il FEAMP può sostenere:
- (a) investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
 - (b) audit e regimi di efficienza energetica.
2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

²⁷ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁸ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ~~12750~~ per definire gli investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 40

Qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

1. Al fine di migliorare la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo.
2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
3. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Articolo 41

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.
2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti di pesca e nei siti di sbarco che consentano di fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e che valorizzino la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.

Articolo 42

Pesca nelle acque interne

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:
 - (a) investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;
 - (b) investimenti destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo;
 - (c) investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi di efficienza energetica di cui all'articolo 39 e alle condizioni previste in tale articolo;
 - (d) investimenti nei porti e nei siti di sbarco esistenti di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - (a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
 - (b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.
3. Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento.
4. Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a pescherecci fatti nell'articolo 32 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.
5. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l'articolo 38, paragrafo 1, lettera d).
6. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

CAPO II

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articolo 43

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 2 e 4.

Articolo 44

Condizioni generali

1. Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole.
2. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014 in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Articolo 45

Innovazione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:
 - (a) che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono il loro impatto sull'ambiente o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura;
 - (b) che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.
2. Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 12043.

Articolo 46

Investimenti destinati all'acquacoltura offshore e a quella di tipo non alimentare

1. Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell'acquacoltura offshore e di quella di tipo non alimentare.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~50 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili e i costi ammissibili.

Articolo 47

Nuove forme di reddito e valore aggiunto

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell'agricoltura, il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi:
 - (a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, in particolare consentendo alle imprese acquicole di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;
 - (b) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole con buone prospettive di mercato;
 - (c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino attività acquicole chiave dell'impresa, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Articolo 48

Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:
 - (a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;
 - (b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica o economica.
2. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:
 - (a) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione ambientale nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
 - (b) la valutazione dell'impatto ambientale;

- (c) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme alla normativa unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
 - (d) le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;
 - (e) le strategie aziendali e di mercato.
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.
4. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e).

Articolo 49

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
- (a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;
 - (b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni.

Articolo 50

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:
- (a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;
 - (b) il miglioramento delle infrastrutture delle zone acquicole tramite azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

- (c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.
2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici.

Articolo 51

Promozione di nuovi acquacoltori

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da parte di nuovi operatori.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:
- (a) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;
 - (b) creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa;
 - (c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.
3. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell'acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 52

Promozione dell'acquacoltura con un livello elevato di protezione ambientale

Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere investimenti destinati ai seguenti obiettivi:

- (a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole sulle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo d'acqua utilizzato o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
- (b) limitare l'impatto negativo delle imprese acquicole sulla natura o sulla biodiversità;
- (c) acquistare attrezzature che proteggano le imprese acquicole dai predatori selvatici che beneficiano di una protezione a norma della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CE del Consiglio;
- (d) accrescere l'efficienza energetica e promuovere la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia;
- (e) consentire il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o impedire l'accumulo di quest'ultimo.

Articolo 53

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:
 - (a) la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91²⁹, e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica³⁰;
 - (b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)³¹.
2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.
3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di due anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.
4. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:
 - (a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
 - (b) i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 54

Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:
 - (a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti

²⁹ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

³⁰ GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

³¹ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- (b) la partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
 - (c) forme di acquacoltura estensiva che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell'intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico.
 4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti.
 5. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 12043.

Articolo 55

Misure sanitarie

1. Il FEAMP sostiene la compensazione versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.
2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e quando:
 - a) si protrae per più di quattro mesi consecutivi, o
 - b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.
3. L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Articolo 56

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:
 - (a) il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario;
 - (b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di benessere degli animali in acquacoltura;
 - (c) una maggiore disponibilità di farmaci veterinari da utilizzare in acquacoltura e un uso adeguato di tali farmaci grazie a studi farmaceutici e alla diffusione e allo scambio di informazioni.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.
3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera c), devono essere oggetto di adeguate relazioni e pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 12043.
4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

Articolo 57

Assicurazione degli stock acquicoli

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a:
 - (a) calamità naturali;
 - (b) eventi climatici avversi;
 - (c) improvvisi cambiamenti della qualità delle acque;
 - (d) malattie nel settore acquicolo o distruzione di impianti di produzione.
2. Il verificarsi di un evento climatico avverso o l'insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire in anticipo i criteri su cui è basata la concessione di tale riconoscimento ufficiale.
3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% della produzione annua dell'acquicoltore.

CAPO III

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

SEZIONE 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 58

Campo di applicazione

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

Articolo 59

Obiettivi specifici

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafo 1.

SEZIONE 2

ZONE DI PESCA, PARTENARIATI LOCALI E STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Articolo 60

Zone di pesca

1. Si considerano ammissibili al sostegno le zone di pesca:
 - (a) di estensione limitata e, di norma, con dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)³²; nonché,
 - (b) funzionalmente coerenti in termini geografici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e dell'acquacoltura, e che offrano una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.
2. Gli Stati membri definiscono nel programma operativo la procedura per la selezione delle zone, indicando i criteri applicati.

³² GUL 154 del 21.6.2003, pag. 1.

Articolo 61

Strategie integrate di sviluppo locale

1. Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione tra operatori e progetti su diversi settori dell'economia locale, in particolare i settori della pesca e dell'acquacoltura.
2. Per contribuire all'adeguamento degli obiettivi di cui all'articolo 59 le strategie di sviluppo locale devono:
 - (a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;
 - (b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.
3. La strategia deve essere coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie possono variare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.
4. Per essere ammissibile al finanziamento del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 29 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] contiene anche almeno i seguenti elementi:
 - (a) una descrizione e una giustificazione dell'adesione al FLAG;
 - (b) una giustificazione del bilancio FEAMP proposto e della ripartizione delle risorse tra le priorità locali identificate.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ~~127~~⁵⁰ con riguardo al contenuto del piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].
6. Gli Stati membri definiscono nel programma operativo i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale, che rispecchiano il valore aggiunto dell'approccio di tipo partecipativo.

Articolo 62

Gruppi di azione locale per la pesca

1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] sono designati "gruppi di azione locale per la pesca" (di seguito: "FLAG").
2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati all'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione.

3. I FLAG:
 - (a) rispecchiano l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;
 - (b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell'acquacoltura.
4. Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3.
5. Le mansioni minime dei FLAG sono definite all'articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].
6. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi ad essi delegati dall'autorità di gestione ~~e/o dall'organismo pagatore~~.
7. I ruoli rispettivi del FLAG e dell'autorità di gestione ~~dell'organismo pagatore~~ con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

SEZIONE 3

INTERVENTI AMMISSIBILI

Articolo 63

Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale integrato

1. Gli interventi ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].
2. I gruppi di azione locale possono chiedere ~~al competente organismo pagatore~~ **all'autorità di gestione** il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione.

Articolo 64

Sostegno preparatorio

1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~⁵⁰ per definire le spese ammissibili delle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 65

Attuazione di strategie di sviluppo locale

1. Il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:
 - (a) valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;
 - (b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca, in particolare in altri settori marittimi;
 - (c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca, inclusi gli interventi volti a migliorare i cambiamenti climatici;
 - (d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo;
 - (e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I e II del presente titolo.

Articolo 66

Attività di cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 31, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] può essere concesso per:
 - (a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
 - (b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Per “cooperazione interterritoriale” si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.
2. Oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione.
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese

ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.

4. I progetti di cooperazione sono approvati non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Articolo 67

Costi di gestione e di animazione

1. I costi di gestione di cui all'articolo 31, lettera d), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] si riferiscono alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del FLAG.
2. I costi di animazione della zona di pesca di cui all'articolo 31, lettera d), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] si riferiscono ad azioni d'informazione sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~⁵⁰ per definire le spese ammissibili degli interventi di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO IV

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 68

Obiettivi specifici

Il sostegno a norma del presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai capi I e II del presente titolo.

Articolo 69

Piani di produzione e di commercializzazione

1. Il FEAMP può sostenere la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili a un contributo a norma del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
3. Il supporto concesso per anno a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita di

ciascuna organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, il supporto concesso per anno a norma del presente articolo non supera il 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei relativi membri nel periodo 2009-2011.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50% del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 70

Aiuto al magazzinaggio

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articoli 35 e 36 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]:
 - (a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
 - (b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superano il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
 - (c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:
 - 1% nel 2014
 - 0,8% nel 2015
 - 0,6% nel 2016
 - 0,4% nel 2017

- 0,2% nel 2018.
- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.
- 3. Il sostegno è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.
- 4. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:
 - (a) i costi tecnici vengono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio;
 - (b) i costi finanziari vengono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;
 - (c) i costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.
- 5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nel quadro di queste modalità di ispezione, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotta sul mercato per il consumo umano.

Articolo 71

Misure a favore della commercializzazione

- 1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:
 - (a) migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato di:
 - i) specie eccedentarie o sottosfruttate;
 - ii) catture indesiderate sbarcate in conformità all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. [...] relativo alla politica comune della pesca] e all'articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];
 - iii) prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;
 - (b) promuovere la qualità facilitando:
 - i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo

alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari³³;

- ii) la certificazione e la promozione, anche della pesca e dell'acquacoltura sostenibili;
 - iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;
- (c) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;
 - (d) redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
 - (e) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];
 - (f) realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere l'integrazione di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Articolo 72

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
- (a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
 - (b) volti alla trasformazione di specie di interesse commerciale limitato o inesistente;
 - (c) volti alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
 - (d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

³³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. GU L 335 del 13.12.2008, pag. 213 (MT).

CAPO V

Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 73

Regime di compensazione

1. Il FEAMP può sostenere il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione.
2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
 - (a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione;
 - (b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate al paragrafo 1;
 - (c) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), del presente articolo non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo.

Articolo 74

Calcolo della compensazione

La compensazione è versata agli operatori che svolgono attività nelle regioni considerate e tiene conto dei seguenti fattori:

- (a) per ciascun prodotto della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, e
- (b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.

Articolo 75

Piano di compensazione

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo ~~99~~¹⁰⁸.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo ~~127~~⁵⁹ allo scopo di definire il contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

CAPO VI

Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente

Articolo 76

Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione europea.

Articolo 77

Obiettivi specifici

Le misure istituite dal presente capo sostengono l'attuazione degli articoli 37 e 46 del regolamento [sulla PCP].

Articolo 78

Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca³⁴.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - (a) acquisto e/o sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

³⁴ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- (b) acquisto e installazione dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;
 - (c) acquisto e installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
 - (d) attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri;
 - (e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60% del tempo per attività di controllo della pesca;
 - (f) acquisto di altri mezzi di controllo, in particolare dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura;
 - (g) attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;
 - (h) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
 - (i) analisi costi/benefici, valutazione delle revisioni contabili effettuate e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
 - (j) iniziative, tra cui seminari e sussidi medialti, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico.
4. Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), del presente articolo, soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come ~~organismo pagatore~~ **autorità di gestione**.

Articolo 79
Raccolta di dati

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - (a) gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;
 - (b) programmi di campionamento nazionali pluriennali;
 - (c) sorveglianza in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa;
 - (d) campagne di ricerca in mare;
 - (e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici.

TITOLO VI

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Politica marittima integrata

Articolo 80

Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione europea.

Articolo 81

Ambito di applicazione e obiettivi

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce allo sviluppo e all'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno:

- (a) favorisce lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri a livello locale, regionale, nazionale e di bacino marittimo, nonché a livello unionale e internazionale, segnatamente attraverso:
 - i) la promozione di azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le regioni dell'UE a sviluppare, introdurre ed attuare una governance marittima integrata,
 - ii) la promozione del dialogo e della cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo di strategie relative ai bacini marittimi,
 - iii) la promozione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle amministrazioni regionali e locali, dell'industria, del settore del turismo, della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali,
 - iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,
 - v) il rafforzamento della visibilità di un approccio integrato agli affari marittimi e la sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche, del settore privato e del pubblico in generale a tale riguardo;

- (b) contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:
 - i) la sorveglianza marittima integrata per una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri,
 - ii) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere,
 - iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;
- (c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri delle regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;
- (d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Articolo 82

Interventi ammissibili

- 1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 81, quali:
 - (a) studi;
 - (b) progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;
 - (c) informazione del pubblico e condivisione di buone pratiche, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'UE connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;
 - (d) conferenze, seminari e gruppi di lavoro;
 - (e) scambio di buone pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e meccanismi di pilotaggio delle strategie relative ai bacini marittimi;
 - (f) sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere:
- (a) lo sviluppo e l'applicazione di strumenti tecnici per la sorveglianza marittima integrata, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di un sistema decentrato per lo scambio di informazioni nel settore marittimo (CISE), segnatamente grazie all'interconnessione dei sistemi esistenti o futuri;
 - (b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;
 - (c) gli strumenti tecnici per la creazione e la gestione di una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'assemblaggio, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete.

CAPO II

Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata in regime di gestione diretta

Articolo 83

Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione europea.

Articolo 84

Obiettivi specifici

Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda:

- (a) la consulenza scientifica nell'ambito della PCP;
- (b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP;
- (c) i contributi volontari ad organizzazioni internazionali;
- (d) i consigli consultivi;
- (e) le informazioni sul mercato;
- (f) le attività di comunicazione della politica comune della pesca e della politica marittima integrata.

Articolo 85

Consulenza e conoscenze scientifiche

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - (a) studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;
 - (b) elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;
 - (c) partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;
 - (d) spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici;
 - (e) attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

Articolo 86

Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - (a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60% del tempo per attività di controllo della pesca;

- (b) spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;
 - (c) tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, organizzazione di riunioni e partecipazione alle medesime, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Per la misura di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come organismo pagatore.

Articolo 87

Contributi volontari alle organizzazioni internazionali

Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:

- (a) contributi volontari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;
- (b) contributi finanziari volontari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l'Unione europea;
- (c) contributi finanziari volontari a lavori o programmi svolti da organizzazioni internazionali che rivestono particolare interesse per l'Unione europea;
- (d) contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione europea.

Articolo 88

Consigli consultivi

1. Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall'articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca].
2. Un consiglio consultivo dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell'Unione in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale.

Articolo 89

Informazioni sul mercato

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Articolo 90

Attività di comunicazione della politica comune della pesca e della politica marittima integrata

Il FEAMP può sostenere:

- (a) i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell'ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, quali in particolare:
- (b) i costi per la produzione, traduzione e divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);
- (c) i costi per la preparazione e l'organizzazione di manifestazioni e riunioni destinate ad informare i vari gruppi interessati dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata e a raccoglierne i pareri;
- (d) le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni;
- (e) i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 91

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all'1,1% della propria dotazione:

- (a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] per l'attuazione del presente regolamento;
- (b) l'attuazione di accordi di pesca sostenibili e la partecipazione dell'Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- (c) l'istituzione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare

esperienze e buone pratiche e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell'assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

Articolo 92

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 5% dell'ammontare complessivo del programma operativo:
 - a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];
 - b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di buone pratiche e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca.
2. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può essere superato.
3. I costi connessi ~~all'organismo di certificazione~~ **alle autorità di audit** non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~**50** con riguardo alla definizione delle attività che devono essere svolte dalle reti nazionali di cui al paragrafo 1.

TITOLO VII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 93

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V.

CAPO II

Meccanismo di attuazione

SEZIONE 1

SOSTEGNO DEL FEAMP

Articolo 94

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione recante approvazione del programma operativo stabilisce l'importo massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma.
2. La partecipazione del FEAMP è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP a ciascuno degli obiettivi definiti nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP ai sensi dell'articolo 6. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75% della spesa pubblica ammissibile.

Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20%.

3. In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari:
 - (a) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzino di cui all'articolo 70;
 - (b) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all'articolo 73;

- (c) al 50% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e);
- (d) all'80% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j);
- (e) al 65% della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

4. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per gli obiettivi definiti nell'ambito delle priorità dell'Unione è maggiorato di dieci punti percentuali quando l'insieme delle priorità dell'Unione definite all'articolo 6, paragrafo 1, è attuato mediante iniziative di sviluppo locale realizzate da attori locali.

Articolo 95

Intensità dell'aiuto pubblico

1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'intervento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa pubblica ammissibile dell'intervento quando:
 - (a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico;
 - (b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;
 - (c) l'intervento è connesso al regime di compensazione di cui all'articolo 73;
 - (d) l'intervento è connesso alla raccolta dati di cui all'articolo 79.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e un massimo del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei criteri seguenti:
 - (a) interesse collettivo;
 - (b) beneficiario collettivo;
 - (c) accesso pubblico ai risultati dell'intervento;
 - (d) elementi innovativi del progetto a livello locale.
4. In deroga al paragrafo 1, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico figuranti nell'allegato I.
5. L'intensità minima dell'aiuto pubblico è pari al 20% della spesa totale ammissibile dell'intervento.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo ~~128~~¹²⁸54, paragrafo 3, le modalità in base alle

quali si applicano le varie percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui all'allegato I.

SEZIONE 2

GESTIONE FINANZIARIA E USO DELL'EURO

Articolo 96

Regime di prefinanziamento

1. ~~In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al 4% del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.~~
2. ~~Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma operativo di cui trattasi e detratti dall'importo della spesa pubblica figurante nella dichiarazione finale di spesa.~~

Articolo 97

Esercizio contabile

~~L'esercizio contabile comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAMP dall'organismo pagatore per l'esercizio N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.~~

Articolo 98

Pagamenti intermedi

1. ~~Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Detti pagamenti sono calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità dell'Unione alle spese pubbliche certificate per tale priorità.~~
2. ~~Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Commissione effettua pagamenti intermedi allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione dei programmi.~~
3. ~~La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:~~
 - a) ~~le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera c);~~
 - b) ~~sia rispettato l'importo globale del contributo del FEAMP assegnato ad ogni priorità dell'Unione per l'intero periodo coperto dal programma interessato;~~

- e) ~~le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di attuazione del programma operativo.~~
4. ~~Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.~~
5. ~~La Commissione effettua il pagamento intermedio entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3, fatti salvi gli articoli 123 e 127.~~
6. ~~Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi operativi entro i termini fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 151, paragrafo 2.~~

~~Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.~~

Articolo 99

Versamento del saldo e chiusura del programma

1. ~~Il pagamento del saldo è effettuato dalla Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previa ricezione dell'ultima relazione annuale di attuazione del programma operativo, sulla base del piano di finanziamento in vigore, dei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del pertinente programma operativo e della corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.~~
2. ~~Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo il disposto dell'articolo 100, gli importi che rimangono impegnati dopo il pagamento del saldo vengono disimpegnati dalla Commissione entro un termine di sei mesi.~~
3. ~~La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno del saldo, a norma dell'articolo 100.~~

Articolo 100

Disimpegno

~~La Commissione procede al disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle~~

~~condizioni di cui all'articolo 98, paragrafo 3, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.~~

Articolo 101
Uso dell'euro

- ~~1. Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dallo Stato membro, le dichiarazioni di spesa certificate, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.~~
- ~~2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di una domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale.~~

~~Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'organismo pagatore del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.~~

- ~~3. Gli importi in moneta nazionale recuperati dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data del recupero sono convertiti in euro al tasso di cambio di cui al paragrafo 2.~~
- ~~4. Nel momento in cui l'euro diventa la moneta di uno Stato membro, per tutte le spese contabilizzate dall'organismo pagatore prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso della moneta nazionale con l'euro, resta applicabile la procedura di conversione di cui al paragrafo 3.~~

SEZIONE 23
AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E STABILITÀ

Articolo 96102
Spese ammissibili

- ~~1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 55, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], i pagamenti effettuati dai beneficiari sono comprovati da fatture o documenti probatori.~~
- ~~2. Soltanto i costi indiretti di cui al titolo V, capo III, sono ammessi a beneficiare della partecipazione del FEAMP.~~
- ~~3. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], le spese che diventano ammissibili a seguito di una modifica del programma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, **del presente regolamento** sono ricevibili soltanto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della modifica **da parte dello Stato membro alla Commissione in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1.**~~

Articolo ~~97~~103

Calcolo dei costi semplificati, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno

Se l'aiuto è concesso sulla base ~~dei costi semplificati~~, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

Articolo ~~104~~

Anticipi

- ~~1. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato.~~
- ~~2. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.~~
- ~~3. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al paragrafo 1, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.~~
- ~~4. La garanzia è svincolata dopo che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.~~

Articolo ~~98~~105

Stabilità dei criteri di ammissibilità dell'intervento

1. Il beneficiario continua a rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento nonché, per alcuni tipi di interventi, per un determinato periodo di tempo dopo l'ultimo pagamento.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo ~~127~~50 al fine di stabilire:
 - (a) i tipi di interventi per i quali le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate dopo l'ultimo pagamento e
 - (b) il termine di tempo di cui al paragrafo 1.

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

CAPO III

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 106

Responsabilità degli Stati membri

~~Gli Stati membri provvedono affinché per il programma operativo sia stato istituito un sistema di gestione e di controllo atto a garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione, l'organismo pagatore e l'organismo di certificazione. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema durante l'intero periodo di programmazione.~~

Articolo 107

Autorità competenti

- ~~1. Gli Stati membri designano, per il programma operativo, le seguenti autorità:
 - ~~(c) l'autorità di gestione, che può essere un ente di diritto pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;~~
 - ~~(d) l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 109;~~
 - ~~(e) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 112.~~~~
- ~~2. Gli Stati membri definiscono chiaramente i compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e, nell'ambito dello sviluppo locale sostenibile, dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 62 con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.~~

Articolo ~~108~~ 99108

Autorità di gestione

1. **In aggiunta alle disposizioni generali definite all'articolo 114 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni** l'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
 - ~~(a) a garantire l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi stabiliti e delle priorità dell'Unione;~~
 - ~~(a)~~ **a comunicare semestralmente alla Commissione i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui le**

caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione di tali dati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo ~~128~~⁵⁴, paragrafo 2;

- ~~(e) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:~~
 - ~~i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e mantengano un sistema contabile distinto o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento;~~
 - ~~ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;~~
- ~~(d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni] sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 131, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;~~
- ~~(e) a garantire che sia stato elaborato il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni] e che la valutazione ex post di cui all'articolo 140 sia realizzata entro i termini fissati nel suddetto articolo, a garantire che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 131 nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 136 e alla Commissione;~~
- ~~(f) a trasmettere al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 136 le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;~~
- ~~(g) a redigere la relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 138, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 136;~~
- ~~(h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;~~
- (bⁱ)** a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- (cⁱ)** ~~nonché~~ **a dare pubblicità al programma** informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

~~2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti regionali o locali od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi nell'ambito del programma operativo.~~

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione di tali dati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

~~3. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.~~

Articolo 109

Riconoscimento e revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore

~~1. L'organismo pagatore è uno specifico servizio o organismo dello Stato membro responsabile della gestione e del controllo della spesa. Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione dei compiti suddetti può essere delegata.~~

~~2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che rispondono ai criteri di riconoscimento che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 111, paragrafo 2.~~

~~3. Il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige le informazioni elencate all'articolo 75, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].~~

~~4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.~~

~~5. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico loro affidate e se ne assumono la responsabilità generale.~~

Articolo 110

Pagamento integrale ai beneficiari

~~Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.~~

Articolo 111
Poteri della Commissione

~~Per garantire il corretto funzionamento del sistema istituito dall'articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 150 riguardanti:~~

- ~~a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e comunicazione e al monitoraggio, nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del riconoscimento;~~
- ~~b) le norme relative alla supervisione e alla procedura di revisione del riconoscimento degli organismi pagatori;~~
- ~~c) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.~~

Articolo 112
Organismi di certificazione

- ~~1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore, dall'autorità di gestione e dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.~~
- ~~2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 150 recanti norme dettagliate relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento.~~

Articolo 113
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

~~Le spese in regime di gestione concorrente di cui al titolo V e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 92 possono beneficiare del finanziamento dell'Unione soltanto se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti.~~

CAPO IV

Controllo da parte degli Stati membri

Articolo 114

Responsabilità degli Stati membri

1. ~~Gli Stati membri adottano, nell'ambito del FEAMP, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:~~
 - ~~(a) accertare la legalità e la regolarità degli interventi finanziati, e segnatamente accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;~~
 - ~~(b) garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;~~
 - ~~(c) istituire procedure intese a garantire che tutti i documenti relativi alle spese e alle revisioni contabili necessari per assicurare una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];~~
 - ~~(d) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;~~
 - ~~(e) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;~~
 - ~~(f) applicare opportune rettifiche finanziarie che siano efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità della legislazione dell'Unione o del diritto nazionale;~~
 - ~~(g) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare i procedimenti giudiziari eventualmente necessari.~~
2. ~~Gli Stati membri istituiscono sistemi efficaci di gestione e di controllo al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento.~~
3. ~~Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i sistemi istituiti dagli Stati membri comprendono:~~
 - ~~(a) controlli amministrativi per ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;~~
 - ~~(b) controlli in loco degli interventi.~~

~~Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.~~

- ~~4. Le verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 3, lettera b), possono essere svolte a campione.~~
- ~~5. Se l'autorità di gestione è al tempo stesso un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.~~
- ~~6. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 5. Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite nel presente regolamento devono essere verificabili.~~
- ~~7. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 151, paragrafo 3.~~
- ~~8. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 150 recanti norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 1, lettera e).~~

Articolo 115

Recupero di pagamenti indebitamente effettuati

- ~~1. Nel caso di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.~~
- ~~2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 150 recanti norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati al paragrafo 1.~~

Articolo 116

Irregolarità

- ~~1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o ad altri casi di inadempienza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.~~
- ~~2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 115.~~

~~Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al Fondo, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.~~

~~3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:~~

~~(a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, oppure~~

~~(b) se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.~~

~~Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.~~

~~4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 125, lettera c), punto iii). La Commissione verifica e, se necessario, decide di modificare i conti annuali mediante atti di esecuzione.~~

~~5. Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:~~

~~(a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;~~

~~(b) se non ritiene giustificata la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3;~~

~~(c) se ritiene che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro organismo ufficiale dello Stato membro.~~

~~6. Prima di adottare eventuali decisioni mediante atti di esecuzione ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista all'articolo 129, paragrafo 6.~~

Articolo 10017

Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri

~~1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti riguardo a irregolarità o ad altri casi di inadempienza, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati.~~

~~2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche o ad altri casi di inadempienza individuati~~

~~nell'ambito di un intervento o del programma operativo. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a favore dell'intervento o del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il FEAMP e applica una rettifica commisurata. L'organismo pagatore inserisce le rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.~~

3. **In aggiunta al disposto dell'articolo 135 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sui casi di inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.**
4. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo ~~98~~**105**, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.
- ~~4. Il contributo del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 1 può essere riutilizzato nell'ambito del programma operativo, fatto salvo il disposto del paragrafo 5.~~
- ~~5. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'intervento o gli interventi oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica o per altri casi di inadempienza, per gli interventi interessati dall'irregolarità sistemica o da altri casi di inadempienza.~~

CAPO V

Controllo da parte della Commissione

SEZIONE 1

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE

*Articolo ~~101~~**108***

Interruzione dei termini di pagamento

In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], l'ordinatore delegato ai sensi del [regolamento finanziario] può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio ~~per un periodo massimo di nove mesi~~ qualora la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce l'esistenza di prove che fanno presumere un caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell'ambito della politica comune della pesca, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

Articolo 10219
Sospensione dei pagamenti

1. **In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni**, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora:
 - ~~(a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;~~
 - ~~(b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità o a un altro caso di inadempienza che non è stato rettificato;~~
 - ~~(c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 118;~~
 - ~~(d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di monitoraggio;~~
 - ~~(e) la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti nell'ambito della politica comune della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio;~~
 - ~~(e) ricorrano le condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento [recante disposizioni comuni].~~
2. ~~La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12851, paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti la parte dei pagamenti che possono essere sospesi. L'ammontare **di tali pagamenti** è commisurato alla natura e alla gravità della carenza, dell'irregolarità o dell'inadempienza commessa dallo Stato membro.~~
3. ~~La Commissione, mediante un atto di esecuzione, decide di porre fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Se lo Stato membro non adotta tali misure, la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, di applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione al programma operativo in conformità dell'articolo 128 e secondo la procedura descritta all'articolo 129.~~

Articolo 10320
Poteri della Commissione

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 12750 che definiscano i casi di inadempienza di cui all'articolo 10118 e

all'articolo ~~102~~49, paragrafo 1, lettera e), ed enumerino le pertinenti disposizioni della PCP che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine. **L'interruzione o la sospensione dei pagamenti a seguito di tali inadempienze è commisurata alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.**

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione della procedura di interruzione e di sospensione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo ~~128~~54, paragrafo 3.

SEZIONE 2

~~LIQUIDAZIONE DEI CONTI~~ SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 121

Controlli in loco effettuati dalla Commissione

- ~~1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 322 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:~~
 - ~~a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;~~
 - ~~b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con gli interventi finanziati dal FEAMP;~~
 - ~~c) le modalità secondo le quali sono realizzati e controllati gli interventi finanziati dal FEAMP.~~
- ~~2. Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAMP.~~
- ~~3. I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone ai sensi della legislazione dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.~~
- ~~4. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.~~
- ~~5. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad~~

~~indagini relative agli interventi di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.~~

- ~~6. Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, chiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.~~
- ~~7. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 151, paragrafo 2, può stabilire disposizioni riguardanti le procedure applicabili ai fini dell'esecuzione dei controlli complementari di cui ai paragrafi 5 e 6.~~

Articolo 104~~22~~ **Accesso all'informazione**

- ~~1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAMP e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.~~
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP.
- ~~3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi dell'articolo 116.~~

Articolo 123 *Accesso ai documenti*

~~Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.~~

~~Se i documenti sono conservati presso un'autorità che agisce su delega di un organismo pagatore incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.~~

Articolo 124 *Liquidazione contabile*

- ~~1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 125, lettera c), la Commissione~~

~~adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti.~~

- ~~2. — La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 128.~~

Articolo 125

Comunicazione delle informazioni

~~Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni, dichiarazioni e documenti:~~

~~(a) — per gli organismi pagatori riconosciuti:~~

- ~~i) — l'atto di riconoscimento,~~
- ~~ii) — la funzione,~~
- ~~iii) — se del caso, la revoca del riconoscimento;~~

~~(b) — per gli organismi di certificazione:~~

- ~~i) — la denominazione,~~
- ~~ii) — l'indirizzo;~~

~~(c) — per le misure relative agli interventi finanziati:~~

- ~~i) — le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto e corredate delle informazioni richieste,~~
- ~~ii) — l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo,~~
- ~~iii) — la dichiarazione di affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti,~~
- ~~iv) — una sintesi dei risultati di tutte le revisioni contabili e di tutti i controlli disponibili.~~

Articolo 10526

Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell'ambito delle attività di controllo in loco o liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità³⁵.

Articolo 127
Poteri della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- (a) ~~la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:~~
 - i) ~~le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;~~
 - ii) ~~la dichiarazione di affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutte le revisioni contabili e di tutti i controlli disponibili;~~
 - iii) ~~le relazioni di certificazione dei conti;~~
 - iv) ~~i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti e degli organismi di certificazione;~~
 - v) ~~le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAMP;~~
 - vi) ~~le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi o del programma operativo e gli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;~~
 - vii) ~~informazioni sulle misure adottate per tutelare gli interessi finanziari della Commissione;~~
- (b) ~~le disposizioni che disciplinano gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e la creazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, il formato e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;~~
- (c) ~~la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.~~
- (d) ~~gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 121 e 122.~~

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 151, paragrafo 3.~~

³⁵ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione e criteri per la loro applicazione

1. Oltre ai casi contemplati dall'articolo 20, paragrafo 4, ~~e dall'articolo 77~~ **e dall'articolo 136, paragrafo 1**, del regolamento [recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
 - (a) ~~il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze, che mettono in pericolo il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;~~
 - (b) ~~le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da irregolarità o da altri casi di inadempienza~~ **delle norme della PCP da parte del beneficiario** e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. **La rettifica finanziaria applicata a seguito di tali irregolarità o inadempienze è commisurata alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza;**
 - (c) ~~uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 117 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;~~

(b)(d) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza, da parte dello Stato membro, di norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine.
2. ~~Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie sui singoli casi di irregolarità o sugli altri casi specifici di inadempienza individuati e tiene conto dell'eventuale natura sistemica dell'irregolarità o del caso di inadempienza. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.~~
23. Nei casi contemplati al paragrafo 1, lettera **ab)**, ~~in caso di~~ **relativi a** inadempienze dell'articolo ~~98~~¹⁰⁵, e al paragrafo 1, lettera **bd)**, la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie soltanto sulle spese direttamente connesse all'inadempienza delle norme della PCP. La Commissione stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.
34. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP **da parte dello Stato membro**, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione in conformità del paragrafo ~~46~~⁴⁶, lettera a).
5. ~~Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai suoi servizi, essa trae le sue conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro~~

~~interessato a norma dell'articolo 117, delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 125, lettera c), e delle eventuali risposte degli Stati membri.~~

- 46.** È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo ~~127~~⁵⁰ al fine di:
- (a) definire i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare nel caso di rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione;
 - (b) enumerare le pertinenti norme della PCP di cui al paragrafo 1, lettera ~~b~~^d), che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine.

Articolo ~~107~~²⁹

Procedura

- ~~1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria mediante atti di esecuzione, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi.~~
- 2. In aggiunta al disposto dell'articolo 137, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni, se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all'articolo 106, paragrafo 2, calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale dell'irregolarità o di un altro del caso di inadempienza, compresa l'inadempienza delle norme della PCP **e il suo rapporto con la spesa** sono inferiori alla valutazione della Commissione. ~~D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.~~**
- ~~3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.~~
- ~~4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, affinché la Commissione possa disporre di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter formulare le proprie conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.~~
- ~~5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.~~
- ~~6. Se la Commissione o la Corte dei conti rileva irregolarità che incidono sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del FEAMP al programma operativo.~~

Articolo 130
Obblighi degli Stati membri

~~L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.~~

CAPO VI

Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione

SEZIONE 1

ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo ~~10831~~

Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Al fine di misurare l'efficacia del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo ~~12750~~ riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.
2. L'impatto del FEAMP è misurato in relazione alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ~~12851~~, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo ~~12851~~, paragrafo 3.
4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

Articolo ~~109~~³²

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità:

- (a) dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell'ambito della politica marittima e della pesca e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP;
- (b) contribuire a un sostegno più mirato della politica marittima e della pesca;
- (c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione;
- (d) fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell'ambito del processo decisionale.

SEZIONE 2 DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo ~~110~~³³

Indicatori comuni

- 1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo ~~108~~³¹ comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto del programma, applicabili a tutti i programmi e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
- 2. Gli indicatori comuni sono collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi in conformità delle priorità dell'Unione indicate nell'articolo 6. Tali indicatori comuni sono utilizzati per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale, nazionale e di programma.

Articolo ~~111~~³⁴

Sistema di informazione elettronico

- 1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
- 2. La Commissione assicura l'esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo ~~112~~³⁵

Informazione

I beneficiari di aiuti nell'ambito del FEAMP, compresi i gruppi di azione locale, si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

**SEZIONE 3
MONITORAGGIO**

Articolo ~~113~~³⁶

Procedure di monitoraggio

1. L'autorità di gestione di cui all'articolo ~~99~~⁴⁰8 e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 41 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo ~~114~~³⁷

Competenze del comitato di monitoraggio

Oltre alle competenze previste all'articolo 43 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l'effettiva attuazione del programma operativo. A tal fine, il comitato di monitoraggio:

- (a) è consultato e formula un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;
- (b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
- (c) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle precondizioni;
- (d) esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che vengano trasmesse alla Commissione;
- (e) esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per i disabili;
- (f) non è consultato in merito al piano di lavoro annuale per la raccolta dei dati di cui all'articolo 23.

Articolo ~~115~~³⁸

Relazione annuale di attuazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre a quanto disposto all'articolo 44 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] la relazione annuale di attuazione contiene:
 - (a) informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;
 - (b) una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;
 - (c) informazioni riguardanti l'inadempienza delle condizioni di stabilità fissate all'articolo ~~98~~¹⁰⁵ e gli interventi correttivi attuati dagli Stati membri, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo ~~117~~¹³⁵, paragrafo 2, **del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]**.
3. Oltre a quanto disposto all'articolo 44 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la relazione annuale di attuazione presentata nel 2017 e nel 2019 contiene anche una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEAMP e di altri strumenti finanziari dell'UE a sostegno dello sviluppo territoriale, anche attraverso strategie di sviluppo locale, nonché le risultanze relative al conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna priorità del programma operativo.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo ~~128~~⁵¹, paragrafo 3.

SEZIONE 4 VALUTAZIONE

Articolo ~~116~~³⁹

Disposizioni generali

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, indica gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante ed ex post di cui agli articoli 48 e 50 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e stabilisce i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 49 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ~~128~~⁵¹, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi al sistema comune di valutazione concordato ai sensi dell'articolo ~~108~~³⁴, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione europea.

Articolo ~~11740~~
Valutazione ex-ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all'iter di elaborazione del programma del FEAMP, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), la definizione della logica d'intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo ~~11841~~
Valutazione ex post

In conformità dell'articolo 50 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post del programma operativo. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

Articolo ~~11942~~
Sintesi delle valutazioni

Sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione vengono elaborate sotto la responsabilità della Commissione. Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni.

SEZIONE 5
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo ~~12043~~
Informazione e pubblicità

1. ~~L'organismo pagatore, in collaborazione con l'autorità di gestione,~~ provvede, in conformità dell'articolo ~~99408~~, paragrafo 1, lettera ~~h~~):
 - (a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro;
 - (b) a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;
 - (c) a pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.
2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile

dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.

L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni tre mesi.

Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 28, 37, 45, 54 e 56, sono precisate nell'allegato IV.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato IV.
4. Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo ~~128~~¹²⁵4, paragrafo 2.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 12144

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI.

CAPO II

Controllo

Articolo 12245

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 12346
Revisioni contabili

1. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.
2. Funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell'ambito del presente regolamento.
3. I poteri di controllo di cui al paragrafo 2 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.
4. Se il sostegno finanziario dell'Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell'Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l'identità del beneficiario finale.
5. A tale fine, i beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni dal versamento del saldo.

Articolo 12447
Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario

1. Se la Commissione ritiene che i fondi dell'Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto unionale applicabile, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
2. In assenza di risposta entro tale termine o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne sospende l'erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal [regolamento finanziario].

CAPO III

Valutazione e relazioni

Articolo 125⁴⁸ **Valutazione**

1. Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati.

Articolo 126⁴⁹ **Relazioni**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- (a) entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento;
- (b) entro il 30 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento;
- (c) entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione ex post.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo ~~127~~⁵⁰

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui agli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, ~~111, 112, 114, 115~~, 119, ~~127~~, 131 e 153 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. La delega dei poteri di cui agli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, ~~111, 112, 114, 115~~, 119, ~~127~~, 131 e 153 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, ~~111, 112, 114, 115~~, 119, ~~127~~, 131 e 153 entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo ~~128~~⁵¹

Procedura di comitato

1. Nell'attuazione delle norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ~~129~~⁵²

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007, (CE) n. 2328/2003 e l'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo ~~130~~⁵³

Disposizioni transitorie

1. Al fine di agevolare la transizione dai regimi istituiti dai regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata] e (CE) n. 791/2007 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo ~~127~~⁵⁰ in relazione alle condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006, (CE) [n. /2011 che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata], (CE) n. 791/2007 e dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
3. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio restano valide.

Articolo ~~131~~⁵⁴

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Intensità specifica dell'aiuto

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del	25
Interventi nelle isole greche periferiche: possibile aumento del	35
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento del	35
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento del	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di produttori: possibile aumento del	20
Interventi ai sensi dell'articolo 78 "Controllo ed esecuzione": possibile aumento del	30
Interventi ai sensi dell'articolo 78 "Controllo ed esecuzione" connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del	40
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del	20

ALLEGATO II

[Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020]

ALLEGATO III

Precondizioni generali

Settore	Precondizione	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ³⁶ e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ³⁷ .	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle suddette direttive; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle suddette direttive.
2. Parità di genere	Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace.	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto; – un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.

³⁶ GU L 303 del 2.12.2000, pag.16.

³⁷ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

3. Disabilità	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU, comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità.
4. Appalti pubblici	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ³⁸ e la loro idonea supervisione e vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; – misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e dell'adeguatezza delle relative informazioni; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

³⁸

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

5. Aiuti di Stato	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ³⁹ e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁴⁰ .	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; - misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa.
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	<p>Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema efficace di indicatori di</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta tempestiva e l'aggregazione di dati che comprende: <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; - dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; - un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:

³⁹ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁴⁰ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

	<p>risultato necessario per monitorare i progressi verso il conseguimento dei risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta tempestiva e disponibilità pubblica dei dati; <p>esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.</p>
--	--	--

Precondizioni specifiche

1. PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITÀ

Priorità dell'UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT)	Precondizione	Criteri di adempimento
<p>Priorità del FEAMP:</p> <p>2. Promozione di una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</p> <p>3. Promozione di un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</p> <p>OT 3: potenziare la competitività delle piccole e medie imprese</p>	<p>Costituzione di imprese: sono state intraprese azioni specifiche per l'effettiva attuazione del Quadro fondamentale per la piccola impresa ("Small Business Act", SBA), quale riesaminato il 23 febbraio 2011, e del principio di una "corsia preferenziale" per la piccola impresa che ne costituisce la base.</p>	<p>Le azioni specifiche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – un meccanismo di valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI mediante un "test PMI" che tenga conto delle eventuali differenze di dimensione delle imprese.

<p>Priorità del FEAMP: 3. Promozione di un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 5. Promozione di un'acquacoltura sostenibile ed efficiente in termini di risorse</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 43 del [regolamento sulla politica comune della pesca] entro il 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del PO. – Il PO comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura.
<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.
<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla PCP] e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.</p>	<p>Le azioni specifiche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo 2014-2020 di cui all'articolo 19, paragrafo 1. – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali (articolo 46 del regolamento sul controllo). – Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare un programma comune di controllo di concerto con altri

		<p>Stati membri (articolo 94 del regolamento sul controllo).</p> <ul style="list-style-type: none">– Capacità amministrativa comprovata di elaborare ed attuare programmi specifici di controllo ed ispezione (articolo 95 del regolamento sul controllo).– Capacità amministrativa comprovata di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi (articolo 90 del regolamento sul controllo).– Capacità amministrativa comprovata di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi (articolo 92 del regolamento sul controllo). <p>Capacità sufficiente in termini di risorse umane per l'attuazione del regolamento sul controllo.</p>
--	--	---

ALLEGATO IV
Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal FEAMP

1. ELENCO DEGLI INTERVENTI

L'elenco degli interventi di cui all'articolo ~~12043~~ contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche);
- numero di registro della flotta comunitaria (CFR) dei pescherecci previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003⁴¹ (completare solo se l'intervento riguarda un peschereccio);
- denominazione dell'intervento;
- sintesi dell'intervento;
- data di inizio dell'intervento;
- data di conclusione dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);
- spesa ammissibile totale;
- importo del contributo UE;
- codice postale dell'intervento;
- paese;
- denominazione della priorità dell'Unione;
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

I titoli dei campi di dati e le denominazioni degli interventi sono altresì forniti in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER IL PUBBLICO

2.1. Competenze dello Stato membro

1. Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.
2. Lo Stato membro è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

⁴¹ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

- (a) organizzare un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;
 - (b) organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un'attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;
 - (c) esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;
 - (d) pubblicare l'elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;
 - (e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere formulati in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - (f) esporre, in una sezione specifica del sito web unico, una sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;
 - (g) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell'attuazione di misure di informazione e pubblicità:
- (h) i partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni];
 - (i) centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;
 - (j) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 12043, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.
2. L'autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:
 - (k) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

- (l) una descrizione delle condizioni di ammissibilità delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- (m) i criteri di selezione degli interventi da finanziare;
- (n) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- (o) le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all'entità dell'intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell'intervento stesso e al relativo sostegno dell'UE.

3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo ~~1204~~¹²⁰⁴³, paragrafo 2.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

[Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata]

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴²

[Settore: titolo 11 “Affari marittimi e pesca” della rubrica 2...]

specificare le linee di bilancio esistenti incorporate nelle nuove:

Linee di bilancio dopo il 2013:

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] per il prossimo periodo di finanziamento 2014-2020).

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴³

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Il nuovo strumento finanziario contribuirà principalmente a tre iniziative faro nell'ambito della strategia Europa 2020: 1) uso efficiente delle risorse, 2) Unione dell'innovazione e 3) un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro. In linea con la strategia Europa 2020, il futuro strumento finanziario persegue i seguenti obiettivi generali:

- sostenere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata promuovendo un settore della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e redditizio;

⁴² ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
⁴³ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- sostenere l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata;
- sostenere uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone in cui si praticano attività di pesca.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici in regime di gestione concorrente

Dimensioni	Obiettivi specifici
Rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale	- promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura
	- diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione del cambiamento climatico
Promozione di una pesca innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	- sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
	- rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro nel settore alieutico
	- sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente
	- miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca
Promozione di un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	- sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze
	- rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI
	- sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente
	- miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura
Promozione di una pesca sostenibile ed efficiente in termini di risorse	- riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino
	- tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono
Promozione di un'acquacoltura sostenibile ed efficiente in termini di risorse	- potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse
	- promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica
Promuovere l'attuazione della PCP	- apporto di conoscenze scientifiche e raccolta dei dati
	- sostegno al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

Obiettivi specifici in regime di gestione diretta

Dimensioni	Obiettivi specifici
Pesca basata sull'innovazione e sulle conoscenze	– migliorare l'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca (osservatorio)
Pesca sostenibile ed efficiente in termini di risorse	– potenziare le conoscenze scientifiche e la raccolta dei dati ai fini di una gestione sostenibile della pesca – rafforzare l'osservanza delle norme grazie all'attività di controllo
Sviluppo e attuazione della PMI	– sviluppare strumenti intersettoriali per una migliore elaborazione delle politiche (pianificazione dello spazio marittimo, sorveglianza marittima integrata, conoscenze oceanografiche) – promuovere un'integrazione delle politiche che consenta una gestione sostenibile e transfrontaliera/basata sugli ecosistemi dei bacini marittimi europei
Governance della PCP e della PMI	– promuovere una governance integrata della PCP e degli affari marittimi e costieri – rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate alla gestione della pesca e dell'acquacoltura grazie al sostegno finanziario dell'Unione ai consigli consultivi – contribuire al finanziamento dei costi connessi ad attività di informazione e comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI e dei costi per la partecipazione di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse alle riunioni della Commissione nel settore della PCP e della PMI

Attività ABM/ABB interessate

11 01 SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE AFFARI MARITTIMI E PESCA

11 02 MERCATI DELLA PESCA

11 03 PESCA INTERNAZIONALE E DIRITTO DEL MARE (parzialmente)

11 04 GOVERNANCE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

11 06 FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)

11 07 CONSERVAZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE ACQUATICHE VIVE

11 08 CONTROLLO E APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

11 09 POLITICA MARITTIMA

1.4.3. Risultati ed effetti previsti in regime di gestione concorrente e di gestione diretta

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi mirati.

La proposta per il periodo successivo al 2013 rappresenterà un importante strumento finanziario per l'attuazione della politica comune della pesca riformata. L'approccio a tal fine applicato prevede la soppressione degli aiuti a favore della flotta, costosi e inefficienti, per concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi ambientali, economici e sociali della politica comune della pesca, in linea con la strategia Europa 2020. Particolare attenzione sarà dedicata agli interventi intesi a promuovere la sostenibilità del settore alieutico e l'ecoinnovazione, a incoraggiare una rapida transizione verso nuovi sistemi di gestione della pesca e a favorire la crescita e l'occupazione nelle comunità che dipendono dalla pesca, aspetti, questi, che svolgeranno un ruolo cruciale in questa transizione.

I risultati e l'impatto di tale strategia dipenderanno dai programmi operativi che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

Parte interessata	Descrizione della parte interessata	Interessi/effetti principali
<i>Beneficiari</i>	<i>Settore delle catture nell'UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Armatori, operatori ed equipaggi UE – Redditività delle imprese – Maggiore resilienza agli shock economici, pianificazione d'impresa a lungo termine – Nuove competenze, migliore commercializzazione e promozione. Pesca sostenibile, riduzione dei rigetti
	<i>Settore dell'acquacoltura nell'UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Proprietari, operatori e personale delle imprese acquicole – Redditività delle imprese – Maggiori incentivi di mercato per un'acquacoltura sostenibile/intensiva, anche nei siti NATURA 2000 – Copertura dei costi connessi ai requisiti ambientali – Nuove competenze, migliore commercializzazione e promozione
	<i>Comunità dipendenti dalla pesca</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Comunità il cui sostentamento dipende dalla pesca o dall'acquacoltura – Vitalità delle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca
	<i>Settore della trasformazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Quanti trasformano materie prime sia importate che prelevate nelle acque UE – Maggiore competitività e valore aggiunto, approvvigionamento stabile di prodotti di qualità
	<i>Settore della ricerca</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Organismi e ricercatori scientifici che producono dati sulla PCP e sull'ambiente marino – Fornitura tempestiva di dati sulla pesca di elevata qualità, affidabili e completi per l'elaborazione di politiche basate sulle conoscenze. Miglioramento delle conoscenze oceanografiche, integrazione dei dati

	<i>Amministrazioni e altri organismi</i>	-	Organismi nazionali, regionali e locali che partecipano alla raccolta dei dati, contribuendo così all'attuazione e al controllo della PCP	-	Sostegno per un'attuazione più concreta, efficace ed effettiva dei compiti di tali organismi
		-	Consigli consultivi, ORGP		
		-	Organismi nazionali, regionali e locali operanti nei seguenti settori: protezione dei litorali, monitoraggio dell'ambiente marino, controlli alle frontiere e sicurezza marittima	-	Sostegno per un'attuazione più concreta, efficace ed effettiva dei compiti di tali organismi
				-	Maggiore visibilità dei problemi e delle esigenze finanziarie delle regioni costiere, migliore coordinamento e utilizzo più strategico dei fondi UE
<i>Altri</i>	<i>Settori marittimi nell'UE</i>	-	Operatori che esercitano attività economiche costiere e offshore (flotte commerciali, turismo, porti, ecc.)	-	Maggiore sicurezza e protezione
				-	Minori oneri amministrativi nelle zone marittime grazie a strutture stabili e integrate di governance marittima (anche per quanto riguarda la pianificazione dello spazio)
				-	Rafforzamento della comunicazione tra industrie marittime (cluster marittimi nei bacini marittimi)
	<i>Consumatori</i>	-	Quanti consumano prodotti della pesca e dell'acquacoltura	-	Disponibilità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di elevata qualità e ad alto valore nutrizionale
	<i>Paesi terzi</i>	-	Settore della pesca in competizione con le flotte UE	-	Accesso al mercato UE
		-	Acquacoltori, esportatori nell'UE	-	Potenziamento della capacità del settore grazie all'accesso al sostegno UE
		-	Amministrazione		
	<i>ONG, società civile e cittadini dell'UE</i>	-	ONG operanti in campo ambientale	-	Gestione sostenibile dei mari e dei litorali, con particolare riguardo alla necessità di preservare gli stock ittici, la biodiversità marina e il valore ricreativo di mari, fiumi e laghi
		-	Il grande pubblico interessato alle problematiche della PMI, della pesca e dell'ambiente marino	-	Responsabilità condivisa per la sostenibilità ambientale nei vari settori

1.4.4. *Indicatori di risultato e di impatto in regime di gestione concorrente*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della PCP. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione.

L'incidenza di queste misure della PCP è misurata sulla base dei seguenti indicatori (a titolo indicativo):

- Aumento del valore aggiunto lordo per addetto nella flotta peschereccia e nell'acquacoltura
- Efficienza energetica dell'attività di cattura
- Costi energetici nell'acquacoltura
- Aumento del valore o del volume dei prodotti smerciati tramite le organizzazioni di produttori
- Tassi di rigetto di specie sfruttate commercialmente
- Grado di conformità alle chiamate di dati
- Numero di stock sottoposti a valutazione rispetto al numero totale degli stock sfruttati
- Numero di infrazioni gravi constatate
- Numero di posti di lavoro creati e mantenuti dai partenariati locali

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce una serie di indicatori specifici per tali obiettivi.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi pluriennali della PCP e per adempiere ai pertinenti obblighi previsti dal trattato, le proposte mirano a stabilire il quadro legislativo della PCP per il periodo successivo al 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

In conformità del TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della conservazione delle risorse biologiche marine e competenza concorrente nei restanti settori della PCP. Inoltre la PCP gestisce risorse condivise dagli Stati membri e strettamente interconnesse con gli ecosistemi marini, che non rispettano le frontiere nazionali.

Oltre a costituire uno degli elementi fondamentali dell'iniziativa faro per un uso efficiente delle risorse nell'ambito della strategia Europa 2020, la capacità dell'UE di instaurare una pesca sostenibile, tenuto conto degli scarsi successi fino ad ora registrati dalla PCP e dei modesti progressi realizzati in questo ambito dai partner dell'UE, costituirà un importante banco di prova per la credibilità dell'Unione in quanto motore dell'agenda per lo sviluppo sostenibile.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti in regime di gestione concorrente*

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEAMP, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEASR). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEAMP, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEASR, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020
 - Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista⁴⁴

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione.
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità⁴⁵
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (**specificare**)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Gestione concorrente: Titoli III, IV e V

Gestione diretta: Titoli VI e VII

⁴⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁴⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni in regime di gestione concorrente

Precisare frequenza e condizioni.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è uno dei Fondi operanti nell'ambito del quadro strategico comune (QSC). La parte più consistente delle spese realizzate nell'ambito di questo strumento è oggetto di una gestione concorrente; una quota minore è invece gestita direttamente dalla Commissione.

I. GESTIONE CONCORRENTE

Al centro di questo approccio sono previsti comitati di monitoraggio e relazioni annuali di attuazione per ciascun programma operativo. I comitati di monitoraggio si riuniscono almeno una volta all'anno. Ad integrazione di questo sistema sono organizzate riunioni annuali di riesame tra la Commissione e gli Stati membri.

Oltre alle relazioni di attuazione per ciascun programma operativo, le relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e 2019 (riguardanti l'attuazione dei contratti di partenariato) sono riassunte dalla Commissione, che elabora relazioni strategiche e le trasmette alle istituzioni dell'UE. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, da presentare al Consiglio europeo di primavera, un capitolo che sintetizza la relazione strategica, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione. Gli Stati membri elaborano relazioni di valutazione ex post riguardanti i rispettivi programmi a titolo del FEAMP. Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

Il sistema di monitoraggio e di relazioni si avvale di dati quantitativi e qualitativi. Gli strumenti quantitativi comprendono sia dati finanziari che dati materiali. I dati materiali comprendono indicatori di realizzazione e lo sviluppo di indicatori di risultato. La Commissione ha specificato una serie di indicatori di realizzazione che saranno utilizzati per l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione. In punti chiave del periodo di attuazione (2017 e 2019) le relazioni annuali di attuazione prevedono ulteriori requisiti di analisi sullo stato di avanzamento dei programmi. Il sistema di monitoraggio e di relazioni utilizza appieno le potenzialità dei trasferimenti elettronici di dati.

Si prevede che alcune misure precedentemente soggette a gestione diretta saranno ora finanziate in regime di gestione concorrente:

- misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione, misure a sostegno dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e a compensazione dei costi aggiuntivi connessi ai prodotti della pesca nelle regioni ultraperiferiche, nonché
- misure a sostegno del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e misure a sostegno della raccolta dei dati.

II. GESTIONE DIRETTA

Il FEAMP finanzia le spese seguenti in regime di gestione diretta:

- misure per lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata;

- misure per l'elaborazione di consulenza scientifica e lo sviluppo delle conoscenze, misure a favore dei consigli consultivi, dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali, dell'attuazione di determinati interventi connessi al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e di attività di comunicazione, nonché

- misure di assistenza tecnica.

Per i primi due ambiti la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. La legislazione relativa al FEAMP definisce le informazioni che tali programmi devono contenere in materia di sovvenzioni e appalti pubblici. Sono inoltre previste attività regolari di monitoraggio e rendicontazione nonché la presentazione, da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dei seguenti documenti:

- entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento;

- entro il 30 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento;

- entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo in regime di gestione concorrente

2.2.1. Rischi individuati

Dal 2008 la Corte dei conti europea segnala nella sua relazione annuale, per ogni esercizio finanziario (esercizi 2007-2010), un tasso di errore stimato per il settore politico "Agricoltura e risorse naturali" nel suo complesso, basato su un campione annuo casuale indipendente di operazioni. Il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte si situa tra il 2% e il 5% per gli esercizi 2007 e 2009 e risulta inferiore al 2% per l'esercizio finanziario 2008. Per l'esercizio finanziario 2010 è stato segnalato un tasso del 2,3%. Secondo le conclusioni della Corte, i sistemi di supervisione e di controllo sono parzialmente efficaci per garantire la regolarità dei pagamenti.

Rispetto al lavoro annuale di audit (DAS) della Corte, il campione di operazioni da questa selezionato è generalmente di piccole dimensioni (per l'esercizio finanziario 2010 sono stati esaminati 12 pagamenti nei settori Ambiente, Affari marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori). Pochi errori sono stati segnalati per lo SFOP e il FEP. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 lo SFOP non è stato neppure incluso nel campione della Corte.

Per quanto riguarda le tendenze identificabili, gli errori più frequenti riscontrati nell'ultimo triennio riguardano il mancato rispetto delle norme in materia di pubblicità (41% dei casi, sempre però senza conseguenze finanziarie) e il finanziamento di categorie di costi non ammissibili (30%), in particolare costi di subappalto non sovvenzionabili, nonché un progetto

prorogato oltre il periodo di ammissibilità. Il resto degli errori riguarda altri problemi di conformità (non quantificabili).

Tutti gli errori quantificabili riguardano le condizioni di ammissibilità.

I. GESTIONE CONCORRENTE

1. Periodo di programmazione 1994-1999 (concluso)

Il tasso globale di errore per questo periodo di programmazione può essere basato sulle rettifiche finanziarie complessivamente imposte alla fine del 2010 all'atto della chiusura dei programmi (99 milioni di euro, pari al 3,88% dell'importo stanziato).

2. Periodo di programmazione 2000-2006 (SFOP)

La chiusura dei programmi è ancora in corso. Una stima quanto più possibile accurata del tasso globale di errore per questo periodo di programmazione può essere effettuata tenendo conto degli esercizi dal 2005 in poi, in cui il programma procedeva "a velocità di crociera". Su questa base, il tasso di errore annuo per lo SFOP (calcolato come somma degli errori rivelati da verifiche circostanziate dei progetti, dall'audit del sistema e da potenziali rettifiche forfettarie) si è generalmente aggirato intorno all'1% dei pagamenti effettuati ogni anno.

In considerazione di quanto precede, il tasso globale di errore per il periodo di programmazione è stimato al 2% circa.

3. Periodo di programmazione 2007-2013 (FEP)

Sulla base degli elementi fino ad ora emersi dall'audit, si ritiene che il tasso di errore sia inferiore al 2%. Per il 2009 l'importo massimo a rischio, determinato in base all'analisi delle relazioni di controllo annuali, delle relazioni nazionali e delle relazioni di altre direzioni generali per i programmi compresi nelle categorie 2b e 3, corrispondeva all'1,18% dei pagamenti totali effettuati nel corso dell'anno considerato. Per il 2010 l'importo a rischio era pari all'1,44%.

II. GESTIONE DIRETTA

È opportuno che i tassi di errore siano esaminati anche da una prospettiva pluriennale, in quanto in un dato anno la DG MARE sottopone a verifica diversi esercizi di spese dichiarate e pagate. Se si tiene conto dei tassi di errore degli anni precedenti evidenziati dai controlli ex post effettuati nel 2006, 2007, 2008 e 2009, i tassi pluriennali di errore riscontrati nei campioni relativi ai programmi di raccolta dati e ai programmi di sorveglianza e controllo ammontano rispettivamente all'1,89% e al 4,33% (ammontare degli importi non ammissibili riscontrati nell'ambito dei controlli ex post rispetto all'ammontare delle operazioni finanziarie effettivamente sottoposte a controllo ex post).

Per il programma relativo ai mercati e alle regioni ultraperiferiche non sono state accertate spese non ammissibili nel 2010 o negli anni precedenti.

2.2.2. Modalità di controllo previste

I. GESTIONE CONCORRENTE

~~I meccanismi di controllo posti alla base del FEAMP subiranno un cambiamento sostanziale dopo il 2013. Gli Stati membri dovranno, in particolare, designare i tre organismi descritti nel prosieguo.~~

1. Autorità di gestione (AG)

All'autorità di gestione compete sostanzialmente la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma. Spetta agli Stati membri decidere se a tal fine sia più conveniente continuare ad avvalersi degli organismi che attualmente svolgono questo ruolo per il FEP o incaricare l'autorità di gestione di un altro Fondo. A prescindere dalla natura e dall'entità dei controlli che essa può effettuare (ogni Stato membro definisce opportune modalità a questo riguardo), all'autorità di gestione compete sostanzialmente la responsabilità di garantire che l'organismo pagatore (che è in ultima analisi responsabile del pagamento) riceva tutte le informazioni necessarie, segnatamente sulle procedure applicate e sugli eventuali controlli effettuati in relazione agli interventi selezionati per il finanziamento, prima che sia autorizzato il pagamento.

2. Organismo pagatore (OP)

L'organismo pagatore deve rispondere a determinati criteri di riconoscimento (l'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione descrive gli elementi costitutivi di un sistema efficace di gestione e di controllo). Il mancato rispetto dei suddetti criteri può comportare la revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro, con la conseguente impossibilità di chiedere il rimborso dei fondi UE alla Commissione. Ad eccezione dei pagamenti, l'organismo pagatore può delegare le proprie funzioni, pur mantenendo la responsabilità finale della loro corretta esecuzione.

Esso è responsabile dell'elaborazione di informazioni sui conti annuali ai fini della liquidazione. Questo comprende la dichiarazione di affidabilità di gestione, da parte dell'OP, per quanto riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'organismo pagatore deve inoltre presentare una relazione di sintesi di tutti gli audit e i controlli effettuati, in cui figurino un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti e le azioni correttive adottate o previste.

3. Organismo di certificazione (OC)

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha effettuato il riconoscimento ed è tecnicamente competente (è tenuto a seguire norme internazionali di revisione contabile). Come avviene attualmente per la politica agricola comune (PAC), esso sarà responsabile della revisione annuale dei conti di ciascun organismo pagatore. L'OC deve redigere una relazione sulle proprie risultanze e presentare, mediante un certificato, un parere di audit sulla veridicità, completezza ed esattezza dei conti dell'OP, nonché un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione per gli aspetti menzionati nel precedente paragrafo.

L'introduzione di un sistema di liquidazione annuale dei conti dovrebbe costituire un incentivo per le autorità nazionali e regionali a effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in vista della certificazione annuale dei conti destinata alla Commissione. Ciò rafforza gli attuali dispositivi di gestione finanziaria e offre una maggiore garanzia del fatto che le spese irregolari siano escluse dai conti annualmente anziché al termine del periodo di programmazione.

~~Tale stima è tuttavia subordinata alla capacità della Commissione e degli Stati membri di affrontare i principali rischi sopra descritti.~~

La struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit delle operazioni. Mantiene altresì inalterato il ruolo della Commissione nonché la possibilità per la stessa di operare interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità di programma verrebbero accreditate da un organismo nazionale di accreditamento incaricato della loro supervisione continua. La proposta è sufficientemente flessibile da consentire di mantenere l'attuale struttura con le tre autorità principali per ciascun programma nei casi in cui il sistema attuale si sia dimostrato efficace. Tuttavia è anche possibile unificare l'autorità di gestione e quella di certificazione, riducendo in tal modo il numero delle autorità coinvolte negli Stati membri. Un numero inferiore di organismi ridurrebbe l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, ma consentirebbe altresì di assegnare responsabilità più chiare.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

- la creazione e l'operatività di un'autorità accreditante (i cui costi possono essere compensati dalla fusione delle autorità di gestione e di certificazione, se lo Stato membro opta per questa soluzione);

- la presentazione di bilanci annuali certificati e di una dichiarazione di gestione annuale, che presuppone che siano stati effettuati tutti i debiti controlli entro il periodo contabile (potrebbero essere necessari sforzi amministrativi supplementari);

- l'esigenza di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione o la necessità di completare i propri audit ed esprimere un parere in tempi più brevi rispetto a quelli richiesti attualmente.

Alcune proposte ridurranno tuttavia i costi relativi al controllo:

- l'opzione di fondere le autorità di gestione e di certificazione, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una parte significativa degli attuali costi connessi alla certificazione, grazie a un'amministrazione più efficiente, a una minore necessità di coordinamento e alla riduzione del campo di applicazione degli audit;

- il ricorso ai costi semplificati, che ridurrà i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;

- dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione e per gli audit;

- la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari.

Nel complesso si prevede pertanto che le proposte comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2% dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli stessi. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, facendo scendere il tasso di errore al di sotto del 5%.

Oltre ai cambiamenti nei dispositivi di gestione finanziaria e di controllo, che favoriranno l'efficace identificazione e la tempestiva esclusione degli errori dai conti, la proposta prevede una semplificazione in diversi settori, che contribuisce a prevenire gli errori. Come indicato sopra, le misure proposte in questi settori comprendono:

- un uso più esteso dei costi semplificati, che consentirà di ridurre gli errori relativi alla gestione finanziaria, alle norme di ammissibilità e alla pista di controllo e di riorientare sia l'esecuzione che il controllo verso l'efficacia e l'efficienza degli interventi;

- un approccio semplificato, su base forfettaria, alle operazioni generatrici di entrate, che ridurrà il rischio di errori nella determinazione e nella deduzione delle entrate generate dalle operazioni;

- armonizzazione, chiarificazione e semplificazione delle norme di ammissibilità con altri strumenti di sostegno finanziario dell'UE, che consentiranno di ridurre gli errori commessi dai beneficiari che utilizzano aiuti provenienti da fonti diverse;

- chiusura annuale degli interventi o delle spese, che consentirà di ridurre gli errori relativi alla pista di controllo abbreviando il periodo di conservazione dei documenti e di evitare l'accumulo sostanziale del carico di lavoro amministrativo legato alla chiusura una tantum al termine del periodo di programmazione.

La maggior parte delle azioni di semplificazione sopra elencate contribuisce inoltre a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e rappresenta pertanto una diminuzione nel contempo dei rischi di errore e dell'onere amministrativo.

II. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI ALLA GESTIONE DIRETTA

Interruzione e sospensione dei pagamenti

L'ordinatore subdelegato può interrompere i termini di pagamento di una domanda di pagamento intermedio per un periodo massimo di ~~nov~~**sei** mesi in caso di inadempienza delle norme UE da parte di uno Stato membro. Per gli inadempimenti più gravi si applica una sospensione dei pagamenti, che è revocata soltanto dopo che lo Stato membro abbia dimostrato di avere adottato opportuni interventi correttivi. In casi estremi è prevista la possibilità di sopprimere il contributo dell'Unione.

Rettifiche finanziarie

Benché spetti in primo luogo agli Stati membri individuare le irregolarità, recuperare gli importi corrispondenti e applicare eventuali rettifiche finanziarie, la Commissione ha la facoltà di imporre rettifiche di importo definito o calcolate su base forfettaria. In tal caso si terrà conto

della natura e della gravità delle eventuali irregolarità e si valuterà l'incidenza finanziaria delle carenze.

III. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI ALLA GESTIONE CONCORRENTE

Prima di essere approvati, tutti i programmi sono controllati al fine di accertare l'osservanza della legislazione applicabile e l'ammissibilità delle spese proposte.

I servizi operativi verificano l'ammissibilità e la coerenza di tutte le dichiarazioni di spesa sulla base della decisione di finanziamento della Commissione e del programma corrispondente.

Prima di autorizzare impegni o pagamenti, è effettuata una verifica ex ante delle operazioni mediante il controllo dei dati trasmessi e delle prove di pagamento, al fine di garantire l'ammissibilità delle domande di rimborso.

Per prevenire eventuali irregolarità la Commissione effettua missioni di monitoraggio con controlli in loco intesi ad accertare l'effettiva attuazione dei programmi e a verificare l'ammissibilità dei costi prima del pagamento.

Oltre ai controlli ex ante delle operazioni finanziarie, la direzione generale sottopone a verifica ex ante il 100% dei documenti e delle procedure attinenti a sovvenzioni ed appalti.

La gestione delle procedure d'appalto e di concessione delle sovvenzioni è affidata alle unità operative della direzione generale responsabili della verifica operativa. Un'ulteriore verifica indipendente è realizzata a livello centrale dall'Unità Bilancio che, per tutta la durata della procedura, esamina i progetti di capitolato dei bandi di gara e degli inviti a presentare proposte, le procedure di gara e di invito a presentare proposte, i bandi di gara, le relazioni di valutazione e di aggiudicazione, le decisioni di aggiudicazione e i contratti ed accordi. Esiste inoltre un comitato consultivo indipendente (il gruppo per l'esame degli appalti) incaricato di esaminare tutte le procedure d'appalto che superano la soglia per la pubblicazione, il quale offre consulenza all'ordinatore subdelegato circa la legalità e la regolarità delle procedure.

IV. METODI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE APPLICABILI A TUTTE LE SPESE DEL FEAMP

Tutte le operazioni finanziarie della direzione generale sono soggette a verifica operativa e finanziaria ex ante.

Audit della Commissione

Per l'intera durata del periodo di attuazione il servizio della DG MARE incaricato delle verifiche ex post realizza un vasto audit dei sistemi per confermare le garanzie ottenute in relazione all'efficace funzionamento dei sistemi e chiede agli Stati membri di correggere le eventuali carenze o irregolarità di spesa riscontrate. Per ottenere le necessarie garanzie la Commissione si avvale sia delle risultanze degli audit condotti dai propri servizi che degli esiti delle verifiche realizzate dalle autorità nazionali di audit. Gli audit vengono selezionati in base a un'analisi di rischio.

V. COSTO DEI CONTROLLI E RAPPORTO COSTO/EFFICACIA

A questo riguardo la DG MARE si è procurata informazioni dirette e aggiornate presso i 15 Stati membri che totalizzano il 93% delle spese del FEP, ai quali è stato chiesto di stimare i costi connessi al controllo delle misure finanziate dal FEP per il 2010. Come suggerito dalla DG BUDG, l'apposito modello comprende un'illustrazione del grado di profondità dei controlli realizzati.

Sono attualmente in corso di analisi le informazioni fino ad ora pervenute e si attendono ancora le risposte di alcuni Stati membri. È quindi troppo presto per giudicare se i costi sostenuti dagli Stati membri per i controlli nell'ambito del FEP corrispondono ai risultati riferiti dalla DG REGIO: "Si stima che i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) siano intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013⁴⁶".

Nel complesso è probabile che nel prossimo periodo di programmazione i tassi di errore e i costi connessi al controllo non si discosteranno significativamente da quelli riscontrati nell'ambito del FEP. Un aumento dei costi del controllo potrebbe derivare da:

- l'abolizione dei premi per la demolizione dei pescherecci e per l'arresto temporaneo dell'attività: si tratta di misure relativamente facili da gestire e da controllare, che non hanno comportato oneri eccessivi per i beneficiari. Non sono previste misure equivalenti nel nuovo periodo di programmazione. I costi per il controllo e i tassi di errore connessi alle nuove misure potrebbero risultare in un primo tempo più elevati, per poi scendere man mano che gli Stati membri e i beneficiari si familiarizzeranno con le nuove regole.

Un calo dei costi potrebbe derivare dai seguenti fattori:

- importi forfettari/costi semplificati: non vengono richieste prove documentali dei costi sostenuti, per cui:

- gli oneri di controllo saranno ridotti
- saranno eliminati i problemi connessi alla prova dell'ammissibilità, con conseguente riduzione del tasso di errori
- i beneficiari non saranno più tenuti a conservare per lungo tempo i documenti, cosa che comporterà una riduzione degli oneri corrispondenti (minor numero di audit);

- semplificazione del tasso di cofinanziamento e delle aliquote di aiuto: l'applicazione e il controllo risulteranno semplificati.

- Un tasso di cofinanziamento unico del 75% per tutte le regioni⁴⁷, a fronte dei tre attualmente esistenti.

⁴⁶ Studio intitolato "**Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund**", 2010.

⁴⁷ Escluse la raccolta dati e le misure di controllo.

- Un'unica aliquota di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile⁴⁸, a fronte delle 24 attualmente esistenti.

~~Inoltre gli Stati membri che sceglieranno di avvalersi degli organismi pagatori già autorizzati per effettuare i pagamenti del FEAGA e del FEASR nell'ambito della PAC e degli organismi di certificazione esistenti potranno probabilmente beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi grazie al ricorso ad un sistema comune.~~

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità in regime di gestione concorrente

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

I servizi dei Fondi strutturali, di concerto con l'OLAF, hanno elaborato una strategia congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni che la Commissione deve realizzare, con la partecipazione degli Stati membri, per prevenire le frodi nell'ambito degli interventi strutturali attuati in regime di gestione concorrente.

La comunicazione della Commissione del 24 giugno 2011 sulla strategia antifrode [COM(2011) 376 definitivo] accoglie con favore la strategia esistente quale esempio di migliori pratiche e prevede azioni ad essa complementari, tra cui, in particolare, il fatto che nella sua proposta per i regolamenti 2014-2020 la Commissione chieda agli Stati membri di adottare strategie di prevenzione delle frodi che siano efficaci e commisurate ai rischi di frode identificati.

L'attuale proposta della Commissione include un obbligo esplicito di porre in atto tali strategie ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera c). Ciò dovrebbe rafforzare la consapevolezza negli Stati membri in merito alle frodi tra tutti gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in tal modo il rischio di frode. Il regolamento proposto prevede che gli Stati membri istituiscano misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati.

⁴⁸ Eccezioni chiaramente definite e giustificate dal punto di vista politico (piccola pesca, azioni collettive, isole greche periferiche, regioni ultraperiferiche).

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

In regime di gestione concorrente

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	Diss./Non diss. ⁽⁴⁹⁾	di paesi EFTA ⁵⁰	di paesi candidati ⁵¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
RUBRICA 2 Crescita sostenibile - risorse naturali	11.02: Mercati della pesca					
	11.06: Fondo europeo per la pesca (FEP)					
	11.07 01: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive	Diss.	NO	NO	NO	NO
	11.08: Controllo e applicazione della politica comune della pesca					

⁴⁹ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

⁵⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

In regime di gestione diretta

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	Diss./Non diss. (52)	di paesi EFTA ⁵³	di paesi candidati ⁵⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
RUBRICA 2 Crescita sostenibile - risorse naturali	11.01: Spese amministrative del settore Affari marittimi e pesca	Diss.	NO	NO	NO	NO
	11.02: Mercati della pesca					
	11.03 03: Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali					
	11.04: Governance nel settore della politica comune della pesca					
	11.06 11: Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica					
	11.07 02: Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive					
	11.08: Controllo e applicazione della politica comune della pesca					
11.09: Politica marittima						

⁵² SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

⁵³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁴ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 2	Crescita sostenibile – risorse naturali
--	-------------	---

DG: MARE			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 o anni successivi	TOTALE
• Stanziamenti operativi													
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)	732	748	768	787	812	828	845				5 520
Gestione concorrente	Pagamenti (indicativo)	(2)	220,8	441,6	662,4	662,4	662,4	662,4	662,4	662,4	607,2	276	5 520
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)	115	129	140	142	145	149	155				975
Gestione diretta	Pagamenti (indicativo)	(2a)	28,75	89,75	128,25	137,75	142,25	145,25	149,5	114,75	38,75		975
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵⁵ ASSISTENZA TECNICA													
Numero della linea di bilancio 11 01 04 01 - 11 01 04 02 – 11 01 04 03 - 11 01 04 04 - 11 01 04 05 - 11 01 04 06 – 11 01 04 07 - 11 01 04 08 - 11 06 11		(3)	10	10	10	10	10	11	11				72
Totale degli stanziamenti	Impegni	=1+1a +3	857	887	918	939	967	988	1 011				6567

⁵⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti (indicativo)	=2+2a +3	259,55	541,35	800,65	810,15	814,65	818,65	822,9	777,15	645,95	276	6 567
--	---------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-----	-------

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	847	877	908	929	957	977	1000				6 495
	Pagamenti (indicativo)	(5)	249,55	531,35	790,65	800,15	804,65	807,65	811,9	777,15	645,95	276	6 495
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	10	10	10	10	10	11	11				72
Totale degli stanziamenti per il FEAMP	Impegni	=4+ 6	857	887	918	939	967	988	1011				6 567*
	Pagamenti (indicativo)	=5+ 6	259,99	541,35	800,65	810,15	814,65	818,65	822,9	777,15	645,95	276	6 567*

* Oltre all'importo per il FEAMP, è prevista una dotazione per gli accordi di pesca sostenibili e per la partecipazione dell'UE ad organizzazioni internazionali e ad organizzazioni regionali di gestione della pesca, che hanno i loro propri atti di base. La dotazione per entrambe le azioni ammonta a 968 milioni di euro, ripartiti come segue:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
146	141	136	136	136	137	136	968

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: **5** "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	2023 o anni successivi	TOTALE
DG: MARE											
• Risorse umane	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432				80,024
• Altre spese amministrative	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260				22,820
TOTALE DG MARE	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692				102,844
	Stanziamenti										

Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692	14,692			102,844
--	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	----------------

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	2023 o anni successivi	TOTALE
Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	871,692	901,692	932,692	953,692	981,692	1 002,692	1 025,692			6 669,844
	Pagamenti	274,242	556,042	815,342	824,842	829,342	833,342	837,592	777,15	645,95	276 6 669,844

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mentre le priorità strategiche sono fissate a livello dell'UE, gli indicatori comuni di realizzazione saranno fissati in collaborazione con gli Stati membri. Gli obiettivi quantificati relativi a tali indicatori saranno noti soltanto dopo l'adozione, da parte della Commissione, dei programmi operativi presentati dagli Stati membri. Non è quindi possibile indicare obiettivi in termini di realizzazioni prima del 2013/2014.

Obiettivi specifici in regime di gestione concorrente

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE											
	RISULTATI																				
	↓	Tipo di risultato ⁵⁶	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale		
OBIETTIVO SPECIFICO . ⁵⁷ ... <ul style="list-style-type: none"> • Sostegno all'innovazione e al trasferimento delle conoscenze • Rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della pesca costiera artigianale • Sviluppo di nuove competenze professionali • Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca • Sostegno all'innovazione e al trasferimento delle conoscenze 																					

⁵⁶ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

⁵⁷ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

- Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI
- Sviluppo di nuove competenze professionali
- Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura
- Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino
- Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nel contesto di una pesca sostenibile
- Rafforzamento delle conoscenze scientifiche e della raccolta dati ai fini di una gestione sostenibile della pesca
- Rafforzamento dell'osservanza grazie all'attività di controllo
- Potenziamento degli ecosistemi dipendenti dall'acquacoltura e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse
- Riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente
- Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura
- Diversificazione delle attività di pesca in altri settori dell'economia marittima e crescita dell'economia marittima

- Risultato				731		746		766		785		809		826		843		5 506
Da definire successivamente																		
Totale parziale Obiettivo specifico				731		746		766		785		809		826		843		5 506
COSTO TOTALE				731		746		766		785		809		826		843		5 506

Obiettivi specifici in regime di gestione diretta

Controllo

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato ⁵⁸	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO ⁵⁹ ...			Rafforzamento dell'osservanza grazie all'attività di controllo															
Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica	Numero di motovedette acquistate congiuntamente dagli SM	6,25 (80% del costo totale di 7 812)	4	25	2	12,5	4	25	2	12,5	2	12,5	2	12,5	2	12,5	18	112,5
Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica	Numero di elicotteri acquistati congiuntamente dagli SM	12,5 (80% del costo totale di 15 625)			1	12,5			1	12,5	1	12,5					3	37,5

⁵⁸ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁵⁹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

Promuovere il ricorso a motovedette comuni (multinazionali) in una zona geografica	Numero di aeromobili acquistati congiuntamente dagli SM	13,5 (80% del costo totale di 16 875)											1	13,5	1	13,5	2	27
- Risultato	Numero di ispezioni congiunte effettuate dagli SM	Non pertinente																
Missioni intese a garantire l'attuazione delle norme della PCP	Numero di ispezioni, audit e verifiche svolti dagli ispettori della Commissione	6,667	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	1050	7
Riunioni del gruppo di esperti di pesca per garantire l'attuazione delle norme della PCP	Numero di riunioni del gruppo di esperti	0,017	30	0,5	30	0,5	30	0,5	30	0,5	30	0,5	30	0,5	30	0,5	210	3,5
- Risultato	Sviluppo di applicazioni informatiche a sostegno dell'attività di controllo ed ispezione	Non pertinente		1,5		1,5		1,5		1,5		15		1,5		1,5		10,5
Totale Obiettivo specifico				28		28		28		28		28		29		29		198

Mercati della pesca

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	↓	Tipo di risultato ⁶⁰	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO																		
Aiutare gli attori del settore a meglio pianificare la produzione e la commercializzazione e gli organismi pubblici a meglio comprendere la situazione del mercato e a elaborare politiche appropriate grazie alla regolare disponibilità di informazioni sui mercati affidabili e facilmente accessibili. ⁶¹ ...																		
- Risultato	Informazioni per i responsabili politici	5		5		5		5		5		5		5		5		35
Totale parziale Obiettivo specifico				5		5		5		5		5		5		5		35
COSTO TOTALE				5		5		5		5		5		5		5		35

⁶⁰ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁶¹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

Consulenza scientifica

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale								
	RISULTATI																	
	↓	Tipo di risultato ⁶²	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO Ricevere pareri basati sulle conoscenze scientifiche ed economiche per la formulazione di proposte di regolamento nell'ambito della PCP e l'elaborazione di azioni correlate da parte degli Stati membri																		
Studi connessi alla PCP	Ricerca e relazioni consultive		*	1,688	*	1,739	*	1,791	*	1,845	*	1,9	*	1,957	*	2,016	*	12.936
Sostegno del CCR alle riunioni dello CSTEP	Supporto logistico		27	1,126	27	1,159	27	1,194	27	1,23	27	1,267	27	1,305	27	1,344	189	8.625
Funzionamento dello CSTEP	Indennità per gli esperti		*	1,013	*	1,043	*	1,075	*	1,107	*	1,14	*	1,174	*	1,21	*	7.762

⁶² I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

Pareri sugli stock ittici e gli ecosistemi	Basi di dati e consulenze		*	1,688	*	1,739	*	1,791	*	1,845	*	1,9	*	1,957	*	2,016	*	12.936
Partenariati scientifici	Progetti di studio		*	2,251	*	2,319	*	2,388	*	2,46	*	2,534	*	2,61	*	2,688	*	17.25
Consulenza economica e pareri sugli ecosistemi	Relazioni di consulenza		*	1,234	*	5,001	*	4,761	*	6,513	*	6,259	*	5,997	*	6,726	*	36.491
Totale parziale Obiettivo specifico				9		13		13		15		15		15		16		96
COSTO TOTALE				9		13		13		15		15		15		16		96

Raccolta dati a livello regionale, studi e pareri scientifici

Specificare gli obiettivi e i risultati	↓	Tipo di risultato ⁶³	Costo medio del risultato	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
				Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo
OBIETTIVO SPECIFICO⁶⁴ Raccolta dati - cooperazione regionale																			
- Risultato		Basi di dati regionali	0,5	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	14	7
- Risultato		Progetti di coordinamento regionale	0,5	2	1	6	3	6	3	6	3	4	2	4	2	8	4	36	18
Totale parziale Obiettivo specifico				4	2	8	4	8	4	8	4	6	3	6	3	10	5	50	25
OBIETTIVO SPECIFICO Studi																			
- Risultato		Studi	0,5	10	5	10	5	10	5	10	5	12	6	12	6	14	7	78	39
Totale parziale Obiettivo specifico				10	5	10	5	10	5	10	5	12	6	12	6	14	7	78	39
COSTO TOTALE					7		9		9		9		9		9		12		64

⁶³ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁶⁴ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

Governance

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE										
	RISULTATI																			
	Tipo di risultato ⁶⁵	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO ⁶⁶ Governance della PCP																				
- Risultato: consigli consultivi	Servizi	0.33	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	21
- Risultato: informazione, comunicazione e riunioni della Commissione con esperti/parti interessate	Prodotti	0.1	40	4	40	4	50	5	50	5	50	5	60	6	60	6	60	6	350	35
Totale parziale Obiettivo specifico			49	7	49	7	59	8	59	8	59	8	69	9	69	9	69	9	359	56
COSTO TOTALE			49	7	49	7	59	8	59	8	59	8	69	9	69	9	69	9	359	56

⁶⁵ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁶⁶ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

Risultato: azioni a sostegno della pianificazione dello spazio marittimo negli Stati membri e nei bacini marittimi europei		1,76		2,50		3,99		3,99		4,28		4,28		4,73		25,53
Risultato: numero delle serie di dati di sorveglianza scambiati tra i vari settori		11,34		12,50		14,81		14,81		15,28		15,28		15,98		100,00
Risultato: numero di download di dati della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati		23,82		26,25		31,11		31,11		32,09		32,09		33,54		210,01
Totale parziale Obiettivo 2		36,92		41,25		49,91		49,91		51,65		51,65		54,25		335,54
OBIETTIVO SPECIFICO n. 3: promozione di una crescita sostenibile, dell'occupazione e dell'innovazione nei settori marittimi																
Risultato: numero di progetti selezionati che prevedono un sostegno diretto all'innovazione		2,27		2,51		2,96		2,96		3,05		3,05		3,20		20,00
Risultato: numero di azioni di sensibilizzazione e diffusione a livello dell'UE, nazionale e regionale		1,13		1,25		1,48		1,48		1,53		1,53		1,60		10,00
Totale parziale Obiettivo 3		3,40		3,76		4,44		4,44		4,58		4,58		4,80		30,00
OBIETTIVO SPECIFICO n. 4: protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere																
Risultato: azioni a sostegno dell'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino			5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50		5,50	38,50
COSTO TOTALE			49		54		64		64		66		66		69	432

Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) - facoltativo

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato ⁶⁷	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO ⁶⁸ ...																		
- Risultato	Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali		18	10	18	13	18	13	18	13	18	14	18	16	18	15	126	94
COSTO TOTALE			18	10	18	13	18	13	18	13	18	14	18	16	18	15	126	94

⁶⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁶⁸ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	11.432	11.432	11.432	11.432	11.432	11.432	11.432	80.024
Altre spese amministrative	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	22.820
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	14.692	14.692	14.692	14.692	14.692	14.692	14.692	102.844
Esclusa la RUBRICA 5⁶⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	12,068
Altre spese amministrative di natura amministrativa	8,276	8,276	8,276	8,276	8,276	9,276	9,276	59,932
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	10	10	10	10	10	11	11	72
TOTALE	24,692	24,692	24,692	24,692	24,692	25,692	25,692	174,844

⁶⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	82	82	82	82	82	82	82
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	1	1	1	1	1	1	1
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ⁷⁰							
11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	12	12	12	12	12	12	12
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
11 01 04	- in sede ⁷¹	16	16	16	16	16	16
	- nelle delegazioni	7	7	7	7	7	7
XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	118	118	118	118	118	118	118

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

⁷⁰ AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;

⁷¹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il **prossimo** quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁷².

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento in regime di gestione concorrente*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta prevede che i finanziamenti europei devono essere cofinanziati dagli Stati membri. L'importo esatto potrà essere quantificato soltanto dopo l'adozione dei programmi operativi:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁷² Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁷³				
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Articolo.....						

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁷³

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.